

NORME
PER LA CELEBRAZIONE
DEL MATRIMONIO

AD USO DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO

Estratto da Rivista Diocesana Torinese n. 2 - febbraio 1991

PRESENTAZIONE

L'attuazione pratica del "Decreto generale sul matrimonio canonico", promulgato dal Presidente della C.E.I. il 5 novembre 1990 con entrata in vigore il 17 febbraio 1991, richiede una precisa e fedele esecuzione in primo luogo da parte dei parroci, dei vicari parrocchiali e dei diaconi permanenti. È necessario quindi conoscere anche nei dettagli il testo del "Decreto generale".

La promulgazione del "Decreto" è avvenuta a norma del can. 455, dopo che la C.E.I. ha ottenuto la prescritta "recognitio" della Santa Sede. In questa occasione il Santo Padre ha disposto che, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove norme, siano da considerarsi abrogate « quatenus opus sit », le Istruzioni della S. Congregazione della Disciplina dei Sacramenti del 1° luglio 1929 e del 1° agosto 1930, così come ogni altra prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria.

Come avvenne già nel 1941 — a seguito della Istruzione della S. Congregazione della Disciplina dei Sacramenti promulgata in quell'anno — anche ora si ritiene utile offrire una guida circa le pratiche da espletare in vista della celebrazione del matrimonio. Molti ricordano il fascicolo che negli Uffici parrocchiali ha affiancato per tanti anni il lavoro dei parroci, fornendo con chiarezza tutte le indicazioni necessarie per le varie situazioni. Il fascicolo edito nel 1941 (e adottato anche in altre diocesi piemontesi, ad es. Pinerolo), che ebbe una seconda edizione nel 1952, ormai da tempo era esaurito e si rendeva necessaria una rinnovata esposizione aggiornata alla normativa in vigore. Si propone quindi questa serie di note, che non dispensano dalla conoscenza diretta del Codice di Diritto Canonico e del "Decreto generale", ma che intendono favorirne la fedele attuazione pratica.

* * *

Contestualmente al "Decreto generale", la Commissione Episcopale per i problemi giuridici della C.E.I. ha predisposto una serie di nuovi moduli per l'istruttoria matrimoniale, invitando le singole Regioni pastorali a provvedere per edizioni comuni, cosa che si è fatta anche a livello di Regione pastorale piemontese con accordo tra i Cancellieri di tutte le 17 diocesi e con il consenso dei Vescovi. I formulari sono disponibili: dall'autunno di quest'anno il loro uso diventa obbligatorio.

Inoltre la medesima Commissione Episcopale ha predisposto anche un "PRONTUARIO per le domande di licenza o dispensa matrimoniale": si tratta di quattordici tracce di domande di cui i parroci sono invitati a servirsi per richiedere all'Ordinario del luogo le licenze o dispense necessarie per assistere a particolari matrimoni.

L'uso di questo Prontuario risulta di grande utilità in quanto in esso, caso per caso, vengono richiamate le norme contenute nel "Decreto generale" o nel Codice di Diritto Canonico, vengono indicati gli allegati da accompagnare alle domande e

sono dati altri eventuali necessari suggerimenti. Per completezza, ai testi predisposti dalla Commissione della C.E.I. sono state fatte qua e là alcune integrazioni di carattere diocesano e si sono aggiunti i formulari num. 15 e num. 16.

Anche nella nostra Arcidiocesi, dunque, le domande all'Ordinario per i casi matrimoniali vanno redatte secondo detto Prontuario, con l'avvertenza di trascrivere volta per volta i testi proposti su carta intestata della parrocchia e con gli adattamenti del caso.

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

SOMMARIO

1. Preparazione al matrimonio
2. Celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili
3. Atti da premettere alla celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili
4. Celebrazione del matrimonio canonico e trascrizione per gli effetti civili
5. Situazioni matrimoniali particolari
 1. Fatti riguardanti la validità: gli impedimenti e la loro dispensa
 - A. Gli impedimenti in genere
 - B. I singoli impedimenti
 - C. Dispensa dagli impedimenti
 2. Fatti riguardanti la liceità
 - A. Licenze per celebrare il matrimonio canonico con effetti civili
 - B. Licenze per celebrare il matrimonio canonico senza gli effetti civili
 - C. Licenze per celebrare il matrimonio canonico senza la concomitante trascrizione per gli effetti civili
6. Situazioni matrimoniali straordinarie
 1. Persone con particolari problemi
 2. Persone provenienti da precedente celebrazione matrimoniale
 3. Convalidazione del matrimonio

Prontuario per le domande di licenza o dispensa matrimoniale

Indice analitico - alfabetico

1. PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Premessa

1. Le "Deliberazioni conclusive" della XII Assemblea Generale della C.E.I., pubblicate contestualmente con il documento "Evangelizzazione e sacramento del matrimonio" (20 giugno 1975), chiedono che « sia chiaramente affermata e riconosciuta la necessità e la conseguente obbligatorietà di una adeguata preparazione al sacramento del matrimonio » (n. 2).

Il can. 1063 del Codice di Diritto Canonico, rivolgendosi ai pastori d'anime, ricorda loro che sono tenuti all'obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell'assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione ».

L'Esortazione Apostolica del Papa Giovanni Paolo II *Familiaris consortio* sui compiti della famiglia cristiana — seguita al Sinodo dei Vescovi del 1980 — al n. 66, che è dedicato alla preparazione, propone un'azione pastorale continua suddivisa in tre tempi: *remota, prossima, immediata*. La distinzione introdotta tra le due ultime fu una novità per la nostra prassi pastorale, e stenta tuttora ad essere accolta. La preparazione prossima riguarda il matrimonio e la famiglia nella loro complessità: la relazione uomo-donna, la sessualità umana, la procreazione responsabile, il matrimonio cristiano e la conduzione della famiglia. Quella immediata, invece, i temi più propri dell'iniziazione al sacramento del matrimonio e alla celebrazione.

L'Arcivescovo Card. Anastasio Ballestrero invitò esplicitamente a promuovere due interventi pastorali distinti nella relazione tenuta al Convegno diocesano dell'aprile 1983 "Preparazione dei giovani e dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia".

Preparazione remota della comunità

2. L' "assistenza" richiesta dal can. 1063 va prestata innanzi tutto « con la predicazione, con una adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani » (can. 1063, 1°). È un invito a non trascurare quel tempo di preparazione che la *Familiaris consortio* chiama "remota": inizia con l'infanzia e vede tra i suoi principali operatori innanzi tutto i genitori cristiani e poi i catechisti e gli altri educatori.

Ogni comunità parrocchiale, nel contesto di una pastorale vocazionale, si farà premura, collaborando con le famiglie, di preparare già remotamente al matrimonio ed alle altre scelte di vita sia i ragazzi che gli adolescenti e i giovani, educandoli ad apprezzare i valori dell'affettività prima e poi dell'amore disinteressato, gratuito, casto, finalizzato alla costituzione della famiglia, aiutandoli a concepire e a vivere una sessualità serena e rettamente indirizzata alla comunione e al dono di sé.

È fondamentale agire con tutte le forze e con sapienza per aiutare nella loro crescita ragazzi, adolescenti e giovani verso una sempre più consapevole e gioiosa

adesione a Cristo nella loro vita quotidiana, rafforzati dal dono dello Spirito ricevuto nella Confermazione, per una testimonianza coerente di tutti i valori cristiani nei vari ambienti in cui esplicano l'esistenza: famiglia, scuola, parrocchia, lavoro, svago, ...

Preparazione prossima dei giovani

3. Questa fase della preparazione riguarda i giovani già prima che decidano di sposarsi e li deve coinvolgere anche quando non sono ancora "coppia". Si tratta di una preparazione alla vita a due e della rifondazione anche della fede e della appartenenza ecclesiale, della preghiera e della grazia, del dono di sé agli altri come esperienza-educazione ad un amore oblativo.

Il messaggio cristiano, vissuto in aperta familiarità con Cristo nella Chiesa, dovrà accompagnare i giovani nella delicata fase di scelta della persona con cui condividere il cammino verso il matrimonio. La piena comunione anche dei valori religiosi della vita è un formidabile aiuto nella costruzione di una coppia e di una famiglia che diventi veramente "Chiesa domestica".

Il fidanzamento dovrebbe diventare un importante tirocinio nella maturazione del rapporto affettivo, una graduale e progressiva chiarificazione della chiamata a sposare la persona con cui si sta camminando. La comunità cristiana dovrà quindi prendersi cura dei "fidanzati", della loro crescita umana e cristiana, come coppia in formazione. Li dovrà accogliere con simpatia aiutandoli a scoprire un'esperienza ancora fragile ma ricca di positività, a sentire che il loro amore fedele e casto è già "luogo" privilegiato nel quale Dio parla del Suo Amore a tutti gli uomini, a vivere il senso dell'appartenenza alla Chiesa che li chiama ad una specifica ministerialità.

Preparazione immediata dei fidanzati

4. Questa deve avere luogo negli ultimi mesi e settimane che precedono le nozze. Sempre necessaria, si impone con maggiore urgenza per quei fidanzati che ancora presentassero carenze e difficoltà nella dottrina e nella pratica cristiana.

Indicazioni precise circa i contenuti, la durata e le modalità degli incontri per la preparazione "immediata" dei fidanzati si ricavano da specifici documenti e interventi del Santo Padre, della C.E.I., dell'Arcivescovo e degli Uffici diocesani competenti.

Si richiama l'attenzione — in questa fase della "preparazione" — sulle particolari situazioni in cui si trovano alcune coppie di fidanzati, che pongono problemi da affrontare serenamente ma con chiarezza, rimandando esplicitamente ai punti in cui, più avanti, si tratta delle singole questioni. Vi è un crescente numero di matrimoni tra cattolici e non battezzati: alcune volte il coniuge non battezzato aderisce ad un'altra religione, altre volte invece non ne professa alcuna (cfr. n. 76); la situazione torinese presenta alcune coppie "miste", cioè uno dei fidanzati è cattolico e l'altro vive il suo Battesimo in una Chiesa o comunità non cattolica (cfr. n. 107); inoltre l'attuale società secolarizzata fa incontrare dei battezzati che vivono ai margini della vita della Chiesa o praticamente la ignorano di fatto (cfr. n. 122).

I pastori sono invitati a non operare da soli. Il citato documento C.E.I. del 1975 nelle "Deliberazioni", riferendosi più in generale alla pastorale matrimoniale e familiare, diceva: « In questa opera di evangelizzazione e catechesi verso i nuclei familiari deve essere valorizzato soprattutto il ministero dei coniugi cristiani » (n. 1).

Sulla stessa linea sta l'indicazione del *Decreto* che chiede il « coinvolgimento della comunità e, in particolare, degli operatori di pastorale familiare » (n. 3 - 1°). Detto coinvolgimento di altri operatori pastorali, tuttavia, non vuole esonerare il parroco (o un sacerdote della parrocchia) dal compito di incontrare personalmente i fidanzati. Perché infatti il can. 1063, 2° sia attuato — gli sposi « si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo stato » — si devono prevedere « colloqui con il parroco o con il sacerdote incaricato, corsi per fidanzati e altre iniziative organiche per il cammino di fede dei nubendi, attraverso l'approfondimento non solo dei valori umani della vita coniugale e familiare ma anche dei valori propri del Sacramento e della famiglia cristiana, con gli impegni che ne derivano (*Decreto*, n. 3 - 2°).

Le "Deliberazioni" C.E.I. del 1975 chiedono al parroco di rilasciare anche « un attestato della avvenuta preparazione da allegare ai documenti per il matrimonio ». Evidentemente questo vale in modo particolare quando la preparazione non viene compiuta nella parrocchia in cui si svolgeranno poi le pratiche per l'istruttoria matrimoniale (nel modulo specifico è previsto che i contraenti dichiarino le « modalità seguite nella preparazione al matrimonio » e si fa esplicito riferimento alle "Deliberazioni" appena citate).

5. Da tutto quanto espresso, emerge la necessità che i nubendi siano invitati a presentarsi al parroco *alcuni mesi prima* della data prevista per la celebrazione del Sacramento. Comunque il « tempo di preparazione immediata » deve essere « normalmente non inferiore a tre mesi » (*Decreto*, n. 3 - 3°) *.

Incontri personali dei nubendi con il parroco

6. Nell'ultima tappa della preparazione al matrimonio sono previsti gli « incontri personali dei nubendi con il parroco per lo svolgimento dell'istruttoria matrimoniale e per la preparazione a una consapevole e fruttuosa celebrazione della liturgia delle nozze » (*Decreto*, n. 3 - 4°).

Questi incontri non si possono ridurre a procedure burocratiche ma devono essere *veri incontri pastorali*, anche quando si tratta dell'« esame dei nubendi », di cui si dirà tra poco in modo specifico.

Gli sposi cristiani debbono essere in grado di prendere parte in modo attivo e consapevole alla celebrazione nuziale, intendendo il significato dei gesti e dei testi, con cui debbono quindi essere stati precedentemente familiarizzati. Solo così potrà realizzarsi « una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia

* Volendo organizzare in modo adeguato o rinnovare le iniziative relative alla preparazione prossima e immediata, va tenuto particolarmente presente il « sussidio di prospettive e orientamenti » edito dall'Ufficio C.E.I. per la pastorale della famiglia: "La preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia", 24 giugno 1989 (*RDT* 1989, 961-987). In esso sono compendiate i documenti recenti della Chiesa universale, della C.E.I. e di molte Chiese particolari italiane.

manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa » (can. 1063, 3°).

Su queste basi i pastori d'anime potranno continuare a offrire « aiuto agli sposi perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa » (can. 1063, 4°; cfr. anche *Familiaris consortio*, n. 69).

2. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI

Premessa

7. « Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento » (can. 1055).

« Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del medesimo matrimonio » (can. 1059).

« Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni, conformemente alle norme stabilite... Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa » (can. 1108).

Il matrimonio concordatario

8. *Per i cattolici l'unica possibilità di contrarre valido matrimonio è la celebrazione secondo la forma stabilita dalla Chiesa.* Il matrimonio così contratto deve avere anche in campo civile, a tutti gli effetti, la rilevanza che spetta ad un valido matrimonio.

In Italia questo è garantito dal Concordato in vigore e corrisponde non solo a un diritto dei coniugi, ma anche al dovere che i coniugi stessi hanno di assicurare, nei limiti delle possibilità, il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale, sia nell'interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale. È il caso di ricordare, d'altronde, che secondo la dottrina cattolica, confermata dal magistero conciliare, lo Stato merita pieno rispetto da parte dei credenti, e che sono ipotizzabili e auspicabili rapporti corretti e fecondi fra la Chiesa e lo Stato per il bene comune (cfr.

C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, 20 giugno 1975, n. 100). In Italia, quindi, i cattolici nel celebrare il matrimonio secondo la forma canonica hanno « l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato » (*Decreto*, n. 1).

Dispensa dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili

9. Soltanto « **gravi motivi pastorali** » possono dispensare dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato.

Davanti a questa richiesta è compito pastorale del parroco illustrare ai nubendi il significato del matrimonio nella forma cosiddetta "concordataria", aiutarli a verificare serenamente le motivazioni che adducono e ricordare loro che per i cattolici l'atto civile non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale. Quando a giudizio del parroco sussistono i « gravi motivi pastorali » previsti dal *Decreto* (n. 1), sarà opportuno che aiuti i fidanzati a esporre per scritto le ragioni che li inducono a richiedere questa eccezione (cfr. *Prontuario*, n. 16).

La richiesta motivata dei nubendi, accompagnata da un parere scritto del parroco competente, deve essere presentata all'Ordinario del luogo dopo aver partecipato ai consueti incontri di riflessione in preparazione al matrimonio e comunque prima di fissare qualsiasi data di celebrazione matrimoniale. L'Ordinario:

1. valuterà se concedere la dispensa richiesta;
2. stabilirà se l'atto civile debba precedere o seguire la celebrazione del Sacramento;
3. richiederà ai nubendi l'impegno di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.

Con più condiscendente valutazione sarà esaminata la richiesta quando si tratta di matrimoni con dispensa di disparità di culto (cfr. n. 79) o di matrimoni misti (cfr. n. 112).

Nel caso che la dispensa in oggetto venga concessa, il parroco dovrà svolgere normalmente l'istruttoria matrimoniale, astenendosi unicamente dal richiedere la pubblicazione civile. La celebrazione del matrimonio, che dovrà avvenire *nel territorio dell'Arcidiocesi*, sarà unicamente religiosa: verrà compilato solo il registro parrocchiale e non si darà lettura dei consueti articoli del Codice Civile.

Nell'Arcidiocesi di Torino l'Ordinario del luogo normalmente dispone che l'atto civile deve precedere la celebrazione del Sacramento. In questo caso il parroco potrà procedere al matrimonio solo dopo che gli sposi gli avranno consegnato un documento dell'avvenuto atto civile (gli estremi di questo dovranno essere annotati sul registro parrocchiale dei matrimoni in calce all'atto, secondo le note ivi riportate). Anche quando è stabilito che l'atto civile segua la celebrazione religiosa, gli sposi devono consegnare al parroco un documento dell'avvenuto matrimonio civile (che egli annoterà come si è detto). In ogni caso il documento del matrimonio civile sarà conservato nella "posizione matrimoniale".

3. ATTI DA PREMETERE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI

Premesse

10. La valida, lecita e fruttuosa celebrazione del matrimonio è la meta verso cui tende tutta l'azione pastorale rivolta ai nubendi.

L'istruttoria matrimoniale, che comprende alcuni adempimenti da premettere alla celebrazione del matrimonio, ha lo scopo di verificare nei nubendi la *libertà di stato*, l'*assenza di impedimenti* e l'*integrità del consenso*.

11. Le prescrizioni canoniche riguardanti l'istruttoria sono:

- la verifica dei documenti;
- l'esame dei nubendi circa la libertà del consenso e la non esclusione della natura, dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio;
- la cura delle pubblicazioni;
- l'eventuale domanda all'Ordinario del luogo di dispensa da impedimenti o di licenza alla celebrazione, nei casi previsti dal diritto generale o particolare.

12. I documenti da raccogliere e da verificare per entrambi gli sposi sono:

- il certificato di Battesimo (rilasciato in data non anteriore a sei mesi);
- il certificato di Confermazione (a meno che non risulti l'annotazione sul certificato di Battesimo).

Per le *persone vedove* si deve aggiungere:

- il certificato di matrimonio precedente (a meno che risulti l'annotazione sull'atto di Battesimo);
- il certificato di morte del coniuge (in mancanza di quello rilasciato dal parroco o dal cappellano dell'ospedale, può essere sostituito da un atto rilasciato dal Comune).

Si ricordi che l'attuale normativa C.E.I. non richiede più la vidimazione di questi documenti da parte della Curia quando sono destinati ad altra diocesi.

Secondo i singoli casi potrà essere necessario richiedere anche altri eventuali documenti.

Spetta al parroco che procede all'istruttoria matrimoniale, verificare la validità dei documenti che dovranno essere conservati nella "posizione matrimoniale". Si ricordi che nella "posizione matrimoniale" devono sempre essere collocati *tutti* i certificati richiesti, anche nel caso che debbano essere estratti dai registri della stessa parrocchia in cui si procede all'istruttoria matrimoniale.

Al parroco che conduce l'istruttoria matrimoniale si dovranno presentare in visione anche i documenti civili¹ perché sia possibile verificare ed annotare le

¹ Per procedere alla pubblicazione civile sono richiesti per entrambi gli sposi:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita (rilasciato in data non anteriore a sei mesi);
- certificato di cittadinanza italiana, residenza e stato libero (rilasciato in data non anteriore a tre mesi).

Quando si è ottenuta la residenza da meno di un anno nell'attuale Comune, bisogna richiedere il certificato di stato libero anche nel Comune della precedente residenza.

Per le persone vedove si richiede l'estratto (copia integrale) dell'atto di morte del coniuge.

In casi particolari (nubendo che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o il divorzio, nubendo che non possiede la cittadinanza italiana, ...) si dovranno produrre anche altri specifici documenti.

eventuali differenze tra i dati anagrafici dell'atto civile di nascita e dell'atto di Battesimo.

Il certificato di Battesimo

13. Il certificato di Battesimo deve riportare soltanto il cognome e i nomi, il luogo e la data di nascita della persona interessata, l'indicazione del luogo e della data del Battesimo e, se ricevuta, della Confermazione. Per le persone vedove deve riportare anche l'annotazione del precedente matrimonio.

Le annotazioni rilevanti ai fini della valida o lecita celebrazione del matrimonio (Ordine sacro, voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso, atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica, dichiarazione di nullità o dispensa dal precedente matrimonio ed eventuale divieto di passare a nuove nozze) e quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di Battesimo, devono essere trasmesse d'ufficio *direttamente e in busta chiusa* al parroco che conduce l'istruttoria.

Per quanto concerne i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali di persone adottate (cfr. can. 877 § 3), il parroco della parrocchia del Battesimo e il parroco che conduce l'istruttoria sono tenuti al segreto d'ufficio (*Decreto*, n. 7).

Per i casi in cui manca il certificato di Battesimo, cfr. nn. 176 e 177. Per quelli in cui è necessaria una rettificazione dell'atto di Battesimo, cfr. n. 178.

La Confermazione

14. Il can. 1065 e il *Decreto* (n. 8) richiamano l'importanza che, prima di essere ammessi al matrimonio, i cattolici ricevano il sacramento della Confermazione, se ciò è possibile « **senza grave incomodo** ».

Tocca ai pastori d'anime essere solleciti nell'esortare a ricevere questo Sacramento e favorire il relativo itinerario di preparazione, tenendo conto della normativa diocesana *. Inoltre dovranno prestare particolare attenzione a coloro che, dopo il Battesimo, non hanno ricevuto gli altri Sacramenti né alcuna formazione cristiana (in merito il *"Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti"*, ai nn. 295-305, offre utili indicazioni pastorali).

La preparazione dei nubendi non cresimati, che già vivono in situazione coniugale irregolare, dovrà essere curata con grande prudenza pastorale. In questo caso, di norma, l'amministrazione della Confermazione avverrà in un tempo successivo alla celebrazione del matrimonio.

Esame dei nubendi

15. Normalmente l'esame dei nubendi conclude la preparazione immediata al matrimonio: suppone che i fidanzati abbiano già partecipato agli incontri di preparazione e che la verifica dei documenti sia stata effettuata.

Ha lo scopo di verificare la libertà dei nubendi, l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano, ed infine l'assenza di impedimenti, di divieti e di condizioni.

* Cfr. *"Norme circa il sacramento della Cresima"*, 18 novembre 1990, n. 6: *RDT* 1990, 1230 s.

16. L'esame viene compiuto per ambedue i fidanzati da un unico parroco.

A *libera scelta dei nubendi* può essere il parroco della parrocchia in cui l'uno o l'altra ha il domicilio o il quasi domicilio (cfr. cann. 102 e 107) o la dimora protratta per un mese (*Decreto*, n. 4). Il parroco che compie l'istruttoria matrimoniale dovrà gestire anche le pubblicazioni e il ricorso all'Ordinario del luogo per eventuali licenze o dispense.

Quando al parroco competente non è agevole interrogare entrambi i nubendi, il compito di esaminare uno dei contraenti può essere delegato ad altro parroco. Il verbale dovrà poi essergli trasmesso in busta chiusa, previa eventuale vidimazione della Curia diocesana competente, se compiuto in altra diocesi.

In caso di necessità, il parroco può ricorrere all'opera di un interprete, della cui fedeltà sia certo, e che comunque non può mai essere l'altra parte contraente.

Al fine di evitare situazioni spiacevoli in seguito, è opportuno che in occasione dell'"esame" dei nubendi sia subito chiarito il "luogo" in cui intenderanno celebrare il matrimonio (che deve essere annotato sul modulo dell'istruttoria matrimoniale). In questo modo si potrà verificare dal principio se tale "luogo" rientra nelle possibilità di scelta riconosciute ai nubendi o eventualmente provvedere in merito secondo la normativa vigente nell'Arcidiocesi (cfr. nn. 46-47).

17. In presenza di una **seria motivazione pastorale**, può essere concessa ad un altro parroco la licenza perché proceda all'istruttoria matrimoniale e alla successiva celebrazione delle nozze.

Per *diritto particolare dell'Arcidiocesi di Torino*, il parroco proprio dei nubendi, prima di concedere questa licenza, dovrà ogni volta rivolgersi al responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti e con lui verificare l'effettiva consistenza della motivazione suddetta.

Per la concessione della licenza si dovrà compilare il formulario C.E.I. n. XIII, che sarà consegnato volta per volta dall'Ufficio della Curia, vistato dal responsabile dell'Ufficio stesso.

18. Se i nubendi non sono conosciuti personalmente dal parroco, questi deve richiedere loro un documento di identità. L'importanza e la serietà di questo adempimento richiedono che esso sia compiuto dal parroco con diligenza e che i nubendi siano *interrogati separatamente*, cioè in assenza l'uno dell'altro.

In caso di differenza tra i dati anagrafici dell'atto civile di nascita e quelli dell'atto di Battesimo si devono riportare entrambi, dando la priorità a quelli civili e specificando tra parentesi quanto risulta dall'atto di Battesimo.

Le risposte — che sono tutelate dal segreto d'ufficio — devono essere rese sotto vincolo di *giuramento* e verbalizzate sul modulo apposito. Non devono ridursi genericamente al "sì" o al "no", ma devono esprimere più significativamente l'intenzione dei nubendi. Al termine devono essere rilette all'interessato/a e da lui/lei sottoscritte con il parroco.

In questa occasione normalmente non è prevista la deposizione di testimoni (cfr. però n. 21).

Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di sei mesi.

19. Il parroco che procede all'istruttoria matrimoniale è tenuto a fare una prudente indagine circa gli impedimenti e i divieti al matrimonio.

Oltre a quelli indicati espressamente nel nuovo modello di esame dei contraenti (consanguineità, minore età, precedente matrimonio civile tra i due contraenti o con altri), prenderà particolarmente in esame gli **impedimenti** di: disparità di culto, Ordine sacro, voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso, rapimento, delitto di omicidio; e i **divieti** per: matrimonio misto, matrimonio di girovagli, matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede o è irretito da censura, matrimonio celebrato attraverso procuratore.

20. È possibile, per chi lo desidera, inserire tra gli atti che precedono il matrimonio anche una particolare dichiarazione di intenzioni formulate congiuntamente dai nubendi.

Prova testimoniale di stato libero

21. Quando uno dei nubendi, *dopo il compimento del sedicesimo anno di età*, ha dimorato *per più di un anno* in diocesi diverse da quella in cui ha attualmente il domicilio, il parroco che procede all'istruttoria matrimoniale dovrà verificare lo stato libero mediante l'esame di due testimoni².

Costoro devono essere idonei al di sopra di ogni sospetto, cioè devono aver conosciuto il contraente per tutto il tempo di cui si dichiara che ha conservato lo stato libero. Possono anche essere parenti, ma devono dichiararlo. A loro non si chiede di deporre sotto giuramento, sono invitati a rispondere *secondo coscienza*.

Se i due testimoni — che devono essere *interrogati separatamente* — possono presentarsi al parroco che procede all'istruttoria matrimoniale, egli stesso mette a verbale le loro risposte e redige quindi il certificato di stato libero. Diversamente la certificazione è richiesta ad altro parroco. Comunque il verbale dell'esame dovrà essere allegato all'istruttoria matrimoniale.

Si ricordi che secondo l'attuale normativa C.E.I. questo documento sottoscritto dai testimoni e dal parroco è il "certificato di stato libero", senza ulteriori interventi della Curia diocesana.

Giuramento suppletorio

22. Quando, per la mancanza di due testimoni idonei, non sia in alcun modo possibile (né al parroco che procede all'esame del contraente né ad altro parroco) avere la prova testimoniale — ed *unicamente in questa eventualità* — il nubendo stesso può essere ammesso al giuramento suppletorio: le risposte date alle domande riguardanti lo stato libero (cfr. nuovo modello di esame dei contraenti) valgono appunto come giuramento suppletorio.

Si ricordi comunque che il "giuramento suppletorio" ha funzione rigorosamente

² Tale attestazione non è quindi richiesta per coloro che, compiuti i sedici anni, hanno dimorato sempre nella stessa diocesi, magari spostandosi da una parrocchia all'altra (eventualmente questo potrà riguardare le pubblicazioni canoniche, per la cui normativa vedi il n. 24). Inoltre tale attestazione non è richiesta per coloro che hanno prestato in altra diocesi il servizio militare, conclusosi nel periodo di un anno.

Nemmeno è richiesta tale attestazione per il solo fatto che i due nubendi appartengono attualmente a due diocesi diverse (questo fatto è innovativo rispetto alla precedente normativa).

sussidiaria ai fini dell'accertamento della libertà di stato ed è quindi attuabile solo in difetto totale o parziale delle altre legittime prove.

In questo caso è bene che il parroco che procede all'istruttoria matrimoniale evidenzi il fatto e quindi scriva in margine alle domande nn. 1 e 2: GIURAMENTO SUPPLETORIO, annotandolo anche nell'elenco dei documenti esistente nella prima facciata del medesimo modulo ("posizione matrimoniale").

Publicazioni canoniche

23. Le pubblicazioni canoniche consistono nell'affissione all'albo parrocchiale dell'annuncio di matrimonio con i dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza, la professione e lo stato civile dei nubendi.

In caso di differenza dei dati anagrafici tra l'atto di Battesimo e l'atto civile di nascita, dopo le opportune verifiche, si riportino solo quelli dello stato civile.

L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno *otto giorni consecutivi*, in cui ricorrano due giorni festivi di precetto.

Tutti i fedeli sono tenuti in coscienza a segnalare al parroco o all'Ordinario del luogo, prima che il matrimonio venga celebrato, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza (can. 1069).

Qualora durante il corso delle pubblicazioni, o anche a pubblicazioni terminate, venga a scoprirsi l'esistenza di qualche impedimento, il parroco deve astenersi dall'assistere alla celebrazione del matrimonio e riferire all'Ordinario del luogo.

Analogamente dovrà comportarsi nel caso di fondato dubbio circa l'esistenza di impedimento.

24. La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco che compie la istruttoria matrimoniale. Egli deve curare che siano fatte nella parrocchia del domicilio di ciascuno dei nubendi. Qualora l'attuale dimora duri da meno di un anno, esse devono essere richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo.

La dichiarazione di avvenute pubblicazioni — con l'esplicita annotazione delle date di esecuzione e dell'assenza di impedimenti (o l'indicazione di essi) — deve essere consegnata al parroco che ha compiuto l'istruttoria matrimoniale e che ne ha fatto richiesta.

Secondo l'attuale normativa C.E.I., su questo documento non si richiede alcuna vidimazione da parte della Curia quando è destinato ad altra diocesi.

La consegna al parroco competente della richiesta di pubblicazioni e — a pubblicazioni avvenute — la restituzione del documento relativo al parroco che ha condotto l'istruttoria avviene a cura dei nubendi.

« Nel caso di matrimonio di mista religione o con dispensa dall'impedimento di disparità di culto, il parroco deve curare anche le normali pubblicazioni canoniche nella parrocchia del domicilio della parte cattolica, secondo le norme consuete » (*Decreto*, 49).

25. L'Ordinario del luogo per una **giusta causa** può concedere la dispensa dalle pubblicazioni canoniche o la loro riduzione.

Si può ritenere "giusta causa" ad esempio la eventuale convivenza dei nubendi

che sono comunemente ritenuti già legittimamente sposati; l'urgenza di contrarre il matrimonio per motivi indilazionabili.

La domanda di dispensa, su apposito modulo, è compiuta regolarmente dal parroco dopo che lo stato libero dei contraenti sia stato accertato e quando l'istruttoria matrimoniale è stata regolarmente avviata.

Non si dimentichi però che, in taluni casi, l'esecuzione delle pubblicazioni canoniche è un mezzo per rimuovere e riparare lo scandalo suscitato da un matrimonio civile o da una convivenza, quando si tratta di situazioni conosciute pubblicamente.

Richiesta di pubblicazione civile

26. Il parroco che compie l'istruttoria matrimoniale deve anche compilare la richiesta di pubblicazione da farsi alla Casa comunale del luogo della sua parrocchia. Si ricordi che se il territorio della parrocchia si estende in due o più Comuni diversi, la richiesta va indirizzata a quello in cui almeno uno dei nubendi ha la residenza.

In caso di differenza dei dati anagrafici tra l'atto di Battesimo e l'atto civile di nascita, dopo le opportune verifiche, si riportino solo quelli dell'atto civile.

In via ordinaria questa richiesta deve avvenire solo dopo l'esame di ambedue i nubendi.

L'eventuale richiesta al Comune fatta dai fidanzati, senza la richiesta scritta del parroco, non può avere effetto ai fini della procedura concordataria.

27. Nel caso, oggi non infrequente, in cui la residenza civile dei nubendi non coincida con il domicilio canonico, il parroco del domicilio canonico dovrà chiedere la collaborazione del parroco del luogo della residenza civile.

Ai fini della richiesta della pubblicazione, gli trasmetterà un documento autentico con tutti i dati occorrenti³. Sarà il parroco del luogo della residenza civile a compilare la richiesta di pubblicazione da farsi alla Casa comunale.

28. Trascorsi tre giorni dal compimento della pubblicazione civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione né gli consti l'esistenza di impedimenti al matrimonio, l'ufficiale dello stato civile rilascia un attestato con il quale dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio. Si ricordi però che questo "nulla osta" non può venire rilasciato se non dopo che l'ufficiale dello stato civile abbia ricevuto l'esito delle eventuali pubblicazioni civili richieste in altri Comuni.

Tale documento, a cura dei nubendi, deve essere consegnato al parroco che ha compiuto l'istruttoria matrimoniale, anche quando questi (cfr. n. 27) si è dovuto avvalere della collaborazione di altro parroco per la richiesta della pubblicazione, in quanto la residenza dei nubendi non era coincidente con il loro domicilio canonico.

29. Qualora l'ufficiale dello stato civile comunichi ai fidanzati e al parroco il rifiuto motivato del rilascio dell'attestato di avvenuta pubblicazione e l'autorità giudiziaria dichiari l'inammissibilità dell'opposizione al rifiuto, per poter procedere

³ Potrebbe servire allo scopo lo stesso modulo per la richiesta delle pubblicazioni civili, compilato in tutte le sue parti, ma in cui si lascino in bianco l'intestazione, la data e la firma (elementi che saranno completati, con il timbro parrocchiale, dal parroco della residenza civile) a cui allegare un biglietto di accompagnamento.

alla celebrazione del matrimonio il parroco — a norma del can. 1071 § 1, 2° — dovrà sottoporre il caso al giudizio dell'Ordinario del luogo e ottenere la sua esplicita licenza.

30. Nel caso che, prima di aver ottenuto il "nulla osta" civile, sopravvenga la data della celebrazione del matrimonio, il parroco deve riferire all'Ordinario del luogo. Se questi autorizza la celebrazione, l'atto di matrimonio celebrato deve regolarmente essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione, allegandovi il documento di autorizzazione dell'Ordinario.

Effetti civili del matrimonio canonico

31. Il matrimonio celebrato davanti all'Ordinario del luogo, al parroco o al ministro di culto delegato, secondo le norme del diritto canonico, produce gli effetti civili dal giorno della celebrazione, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

32. In alcuni casi, esplicitamente previsti dalla legge civile, la trascrizione non può aver luogo:

— quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;

— quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile, e cioè:

* l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;

* la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

* gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

In tutti i casi in cui il matrimonio canonico non può essere immediatamente trascritto nei registri dello stato civile, il parroco — a norma del can. 1071 § 1, 2° — non proceda alla celebrazione senza l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo.

33. In tutta questa parte della trattazione quando viene adoperata la dicitura « il parroco », si intendono a lui equiparati gli amministratori parrocchiali e i cappellani militari.

Nel caso che il parroco sia assente o impedito, i suoi compiti vengono svolti dal ministro di culto che a norma del diritto canonico lo sostituisce (*Decreto*, n. 16 e nota 7).

In singoli casi e per giuste ragioni pastorali, le facoltà del parroco possono essere avocate a sé dall'Ordinario del luogo.

4. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO E TRASCRIZIONE PER GLI EFFETTI CIVILI

Premesse

34. Il *Decreto* C.E.I. rileva che gli incontri personali del parroco con i nubendi non possono limitarsi a quelli necessari per l'istruttoria matrimoniale, le stesse coppie si attendono di più. « Affinché questo adempimento, in coerenza con la sua rilevanza giuridica, acquisti pieno significato pastorale, occorre che sia accompagnato da altri colloqui, soprattutto quando si tratta di fidanzati che ancora presentano carenze o difficoltà nella dottrina o nella pratica cristiana » (n. 11), realtà non rara che agoschia i pastori d'anime.

Particolare attenzione pastorale deve essere rivolta a quei battezzati che non sono abitualmente praticanti o si mostrano totalmente indifferenti alla fede. Senza entrare qui nel vivo di questo problema, si rimandano i parroci al documento C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio* (n. 91-96) ed all'Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* (n. 68) per una valutazione serena, anche se sofferta, di ogni singola situazione.

35. La celebrazione liturgica del Sacramento è forma eminente con cui la Chiesa evangelizza il matrimonio cristiano. Pertanto è cosa buona che i fidanzati abbiano in mano il rito del matrimonio fin dall'inizio della loro preparazione, e che si dedichi tempo alla spiegazione dei singoli gesti e riti. È molto opportuno invitare i fidanzati a leggere, personalmente e in coppia, le pagine della Scrittura ivi proposte, così potranno anche scegliere per la celebrazione le letture più consona alla loro situazione spirituale. Per i due nubendi si tratta di un "evento" unico e irripetibile, atteso con trepidazione, da preparare con cura sul piano umano e di grazia.

36. Il can. 1065 § 2 raccomanda esplicitamente e « vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della Penitenza e della santissima Eucaristia ».

37. Rimane pienamente valida l'esortazione del "*Direttorio liturgico-pastorale*" C.E.I. (27 giugno 1967) rivolta ai pastori d'anime circa i familiari ed i testimoni delle nozze: « Si faccia comprendere ai familiari, agli amici degli sposi e, possibilmente, anche ai testimoni, che la migliore partecipazione al matrimonio è nella Comunione sacramentale alla Messa nuziale. Perciò, in precedenza, si invitino discretamente alla Confessione sacramentale. Ai testimoni si spieghi che essi sono non solo garanti di un atto giuridico, ma rappresentanti qualificati della comunità cristiana, che partecipa anche per loro mezzo a un atto sacramentale che la riguarda, poiché una nuova famiglia è una cellula della Chiesa » (n. 122)⁴.

⁴ È bene consigliare ai nubendi di scegliere come testimoni alle nozze persone che non si trovino in situazioni familiari irregolari (divorziati, conviventi, sposati solo civilmente).

Comunque va precisato che non vi sono norme canoniche che escludano da questo ufficio. Di per sé non è richiesto nemmeno, in assoluto, che siano cattolici. Non si può esigere che i testimoni abbiano necessariamente le qualifiche previste invece per i padrini del Battesimo e della Cresima (can. 874) in quanto la loro funzione è di diverso tipo.

38. « La celebrazione del Sacramento non può essere scambiata in cerimonia folcloristica o trasformata, più o meno gravemente, in uno spettacolo profano.

La rinuncia a un lusso che contraddice alla povertà di tanti fratelli deve fare del momento delle nozze un'occasione di carità più largamente diffusa per i fratelli più poveri e abbandonati.

Alla responsabile valutazione e decisione degli sposi deve essere affidato il compito di limitare le esteriorità delle nozze e di andare incontro alle varie necessità della comunità ecclesiale » (C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 89).

Il documento C.E.I. sulla preparazione dei fidanzati al matrimonio (24 giugno 1989) invita esplicitamente a « suggerire agli sposi, in occasione del matrimonio, un'opera di misericordia spirituale o corporale verso i poveri, o una persona inferma o malata ». E aggiunge: « Il gesto è molto più espressivo della parola per dichiarare che la nuova famiglia vorrà essere una casa in cui abita la carità ».

39. Per quanto riguarda lo "stile" della celebrazione, va tenuto presente quanto è richiamato nelle "Premesse" del Rituale: « I pastori d'anime dimostrino particolare interessamento per coloro che in occasione del matrimonio assistono alle celebrazioni liturgiche o ascoltano il Vangelo, siano essi non cattolici oppure cattolici che non partecipano mai o quasi mai all'Eucaristia o che danno l'impressione di aver perduto la fede: i sacerdoti, infatti sono ministri del Vangelo di Cristo e lo sono per tutti » (n. 11)⁵.

Circa le "solenità" esteriori non va in alcun modo disattesa la precisa norma della Costituzione conciliare sulla sacra Liturgia (n. 32), richiamata nelle "Premesse" del Rituale: « ... non si faccia nessuna distinzione di persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie che nell'apparato esteriore » (n. 12).

40. Circa la musica e il canto nella liturgia nuziale va favorito un serio impegno di educazione al significato della liturgia per sostenere la graduale ricerca di musiche realmente adatte al rito nuziale e la promozione del canto dell'assemblea.

La Conferenza Episcopale Piemontese, nel suo documento "I cori nella liturgia" (22 maggio 1988), prescrive: « Il doveroso invito a superare l'abitudine a musiche tradizionali, quando non siano in armonia con il rito, deve essere accompagnato da una paziente opera di informazione e formazione, senza della quale uno sbrigativo diniego appare ingiustificato a chi non ne conosca le ragioni⁶. Racco-

⁵ Già il Programma pastorale diocesano 1982-83 proponeva alcune utili riflessioni in merito (RDT^o 1982, 760 s.).

⁶ Cfr. la rivista della Congregazione per il Culto Divino — "Notitiae" — nei fascicoli 62 (marzo 1971, pp. 110-111) e 69 (gennaio 1972, pp. 25-29). Di quest'ultimo articolo è utile riportare la conclusione, perché offre criteri validi anche per altre situazioni liturgiche: « *Dall'esame dei vari momenti del rito nuziale inserito nella Messa, si deduce che, nel rispetto delle norme liturgiche e della natura delle diverse parti della celebrazione, non vi può essere posto in essa per quei brani musicali che — anche se tradizionali — risentono di un clima liturgico in cui l'azione sacra era affidata quasi esclusivamente al sacerdote, mentre i fedeli presenti rimanevano per gran parte in un atteggiamento di devoto ascolto. Il rinnovamento liturgico esige che tutti gli elementi di cui risulta la celebrazione — brani musicali compresi —, inquadrandosi in un insieme armonico, formino quell'unità dell'atto di culto, espresso dall'intero Corpo della Chiesa, a cui i singoli membri partecipano "pienamente, consapevolmente e attivamente", secondo la diversità dei ministeri. Ed è in particolare la musica sacra che "esprimendo più dolcemente la preghiera", mentre arricchisce di maggiore solennità i sacri riti, deve favorire l'unanimità della partecipazione* ».

mandiamo che, nella preparazione dei fidanzati al matrimonio cristiano, si faccia anche cenno all'importanza di non far prevalere l'interesse musicale (come altre preoccupazioni esteriori) su quello propriamente celebrativo, evitando quindi ogni sfarzo ed esibizionismo » (n. 27).

Comunque va ricordato quanto prescritto nella nostra Arcidiocesi: « Occorre, per i matrimoni, invitare gli organisti ad abbandonare decisamente il repertorio tradizionale ("Ave Maria" di Schubert o di Gounod, "Marcia nuziale" di Mendelssohn o di Wagner, "Largo" di Haendel, ecc.), che non ha specifico riferimento al rito che si sta svolgendo e, oltretutto, non è nato come musica organistica. Nella stessa linea non sono più ammissibili le prestazioni di cantori solisti: si favorisca invece — per quanto possibile — il canto dell'assemblea e musiche che sottolineino in modo efficace i momenti più significativi della celebrazione. Si ricorda che la natura delle parti presidenziali della Messa (in particolare della Preghiera eucaristica) esige che, mentre il sacerdote le dice, l'organo e gli altri strumenti musicali devono tacere » (RDT^o 1981, 440 s.).

In merito al canto, si tenga presente il citato documento della Conferenza Episcopale Piemontese: « Un caso particolare è la richiesta di interventi di cori da parte di enti, associazioni, e anche famiglie, che intendono solennizzare qualche particolare celebrazione. Se questi cori non valutano la fisionomia, le possibilità, i repertori delle assemblee in cui verrebbero ad inserirsi, finiscono per limitarsi ad eseguire un proprio repertorio. La loro prestazione è ammissibile solo a condizione di concordare preventivamente con il responsabile della celebrazione un programma di canti che tenga conto delle concrete possibilità dell'assemblea, anche al fine di evitare prestazioni richieste prevalentemente per motivi di emulazione o di prestigio » (n. 8).

41. I fiori sono simbolo della vita nuova e della festa: sono le primizie della creazione. Gli sposi cristiani addobbano la chiesa con sobrietà e con buon gusto, senza sfarzi falsi e sprechi inutili. I fiori offerti al Signore e alla comunità, dopo la celebrazione del matrimonio restano in chiesa, a ornamento della casa di Dio.

Qualora nello stesso giorno vi siano più celebrazioni nuziali, le coppie di sposi si accordino per un *addobbo floreale comune*, superando pur comprensibili individualismi e ispirandosi a un criterio di sobrietà a cui tutta la liturgia deve attenersi.

42. La memoria fotografica e videoregistrata è significativa per "ricordare" la celebrazione nuziale. Tuttavia l'arte fotografica dev'essere utilizzata con misura, con buon gusto e molta discrezione nel movimento degli operatori e nell'uso delle lampade, per non disturbare la partecipazione liturgica.

Gli operatori fotografici prendano previamente accordi dettagliati con il responsabile della chiesa, e tutti si impegnino con serietà professionale al rispetto delle norme stabilite. Dovranno comunque essere rispettati *due momenti di "silenzio" fotografico*: la liturgia della Parola (letture e omelia) e la parte centrale della Messa dal Prefazio alla Comunione.

43. Nella Arcidiocesi di Torino, a partire dal 1° gennaio 1982 (RDT^o 1981, 436), è stato disposto dall'Ordinario diocesano: « Sia abolita ogni richiesta di contributi dei fedeli per prestazioni ministeriali, in occasione di matrimoni... ».

Durante la Messa di matrimonio non si farà la raccolta delle offerte, a meno che, per iniziativa degli sposi, essa non sia esplicitamente proposta come segno di solidarietà per situazioni particolari (cfr. n. 38).

Contestualmente è stato precisato: « L'abolizione dei contributi dei fedeli... non deve ovviamente comportare un abbassamento dello stile celebrativo o una diminuzione dell'arredo che si è soliti predisporre per queste celebrazioni (l'addobbo di alcuni banchi, la guida-passatoia, una particolare illuminazione, ecc.), ma si dovrà continuare a favorire un ambiente accogliente e decoroso per tutti i fedeli, senza discriminazioni. (...) Qualora per i matrimoni... vengano chieste prestazioni a organisti, fiorai, fotografi, ecc., è ovvio che le predette prestazioni sono a carico dei richiedenti, fermo restando, per i parroci e i rettori di chiese, il dovere di vigilare perché sia evitato il cattivo gusto e lo sfarzo che offende i più poveri » (RDT 1981, 439).

Al riguardo si precisa che, per queste prestazioni, il compenso sarà dato direttamente agli interessati senza il tramite del sacerdote.

Rimane il dovere per ogni cristiano di contribuire liberamente alle necessità della propria chiesa e dei poveri nei tempi e nei modi più opportuni.

Luogo della celebrazione

44. La norma del can. 1115 prevede: « I matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l'una o l'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi-domicilio o la dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi, nella parrocchia in cui dimorano attualmente ». La normativa vigente nell'Arcidiocesi prevede esplicitamente come luogo per la celebrazione anche la parrocchia del luogo dove gli sposi andranno a risiedere subito dopo il matrimonio.

Questo orientamento, anche se lento a maturare, va proposto e difeso.

45. Il "Decreto" C.E.I. stabilisce: « La celebrazione delle nozze normalmente si svolga nella *chiesa parrocchiale*. Con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà compiersi in altra chiesa od oratorio (cfr. can. 1118 § 1). Soltanto in presenza di particolari ragioni pastorali l'Ordinario del luogo — e non il parroco — può permettere che il matrimonio sia celebrato in una cappella privata o in altro luogo conveniente (cfr. cann. 1118 § 2; 1228). L'Ordinario del luogo può vietare la celebrazione di matrimoni in una chiesa non parrocchiale, qualora a suo giudizio essa nuoccia al ministero parrocchiale (cfr. cann. 1219; 558; 559) » (n. 24).

46. Il can. 1115 aggiunge inoltre: « Con il permesso del proprio Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio può essere celebrato altrove ». Il "Decreto" C.E.I. precisa: « Per motivi di necessità o di convenienza pastorale il matrimonio potrà essere celebrato in altre parrocchie » (n. 23).

Ogni volta che gli viene richiesta l'autorizzazione a celebrare fuori della parrocchia il matrimonio, la normativa particolare vigente nell'Arcidiocesi di Torino affida al parroco i seguenti compiti:

* illustri con chiarezza e pazienza i motivi che inducono a celebrare i Sacramenti nella comunità parrocchiale;

* esami con obiettività e comprensione i motivi addotti dai richiedenti;

* ove può agire sotto la sua esclusiva responsabilità, rispetti le norme diocesane qui di seguito ricordate (n. 47);

* nel caso in cui risulti vano ogni suo intervento per orientare i richiedenti secondo le norme della Chiesa, e nelle situazioni in cui è prescritto l'intervento dell'Ordinario del luogo, esponga *in colloquio o per scritto* all'Ordinario stesso l'oggetto della richiesta, i motivi dei richiedenti ed il proprio parere.

47. Mantengono piena validità le precisazioni seguenti date per l'Arcidiocesi di Torino (1° gennaio 1987 - RDT^o 1986, 965):

« Nei casi di *inserimento abituale dei fidanzati in altra parrocchia*, il parroco potrà concedere — per scritto — il permesso di celebrare ivi il matrimonio a condizione che il parroco di tale parrocchia *garantisca esplicitamente* tale abituale (e non solo saltuario) inserimento⁷. Non è necessario, per questi casi, consultare l'Ordinario del luogo. Così pure si potrà concedere il permesso di celebrare il matrimonio nella parrocchia dove i nubendi (o uno di essi) hanno i parenti più prossimi.

La celebrazione del matrimonio in un santuario o chiesa non parrocchiale verrà concessa solo in casi nei quali si possa accertare un *grave motivo di carattere religioso*. Tale *permesso esplicito va sempre richiesto all'Ordinario del luogo*.

Quando i nubendi adducano motivi seri per non celebrare il matrimonio in una delle parrocchie autorizzate, il parroco potrà concedere il permesso di sposarsi in altra *chiesa parrocchiale*, mai però in un santuario o in chiesa non parrocchiale.

L'Ordinario del luogo non concede permesso di celebrare matrimoni nelle cappelle private o negli "oratori" in genere, in particolare in quelli annessi agli Istituti religiosi (scuole, centri giovanili, case di formazione, di cura o di riposo).

Nulla vieta che il parroco adibisca in modo abituale altra chiesa nel territorio della parrocchia per la celebrazione dei matrimoni; curi però che in tali celebrazioni la comunità parrocchiale sia in qualche modo significativamente presente.

Nelle città con più parrocchie — fuorché in Torino — i parroci, sentito il Vicario Episcopale territoriale, possono accordarsi circa la celebrazione di matrimoni in una particolare chiesa ».

Documenti per la celebrazione

48. Adempiuto all'obbligo delle pubblicazioni sia canoniche che civili, senza che siano emersi impedimenti o opposizioni, il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni (che non coincidono esattamente con sei mesi) dalla data delle pubblicazioni civili. Trascorso questo tempo, se il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione civile si deve ripetere.

La validità delle pubblicazioni canoniche è di sei mesi. Superati questi, anche le pubblicazioni canoniche devono essere ripetute (con nuovi documenti emessi in

⁷ Questo "inserimento" deve comportare un effettivo rapporto con la comunità e non solo personale con quel sacerdote. Nel secondo caso, sia il sacerdote stesso ad aiutare i nubendi nel comprendere le norme della Chiesa e, semmai, a recarsi lui — d'intesa con il parroco competente — nella parrocchia degli sposi.

data recente [cfr. n. 12] e nuova istruttoria matrimoniale), salvo diverso giudizio dell'Ordinario del luogo.

49. Il ministro di culto ha l'incombenza di provvedere alla redazione dell'atto di matrimonio in doppio originale (registro parrocchiale e foglio da trasmettere all'ufficiale dello stato civile): *ambidue* gli originali devono essere *in tutto pienamente conformi*.

50. Qualora i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente (separazione dei beni e/o legittimazione di figli), siano compilate in ambedue gli originali dell'atto di matrimonio. Esse dovranno essere sottoscritte con altrettante firme — oltre a quella del normale atto di matrimonio — dagli sposi, dai testimoni e dal ministro di culto che assiste legittimamente al matrimonio (cfr. anche nn. 58 e 59).

Si noti che, a norma dell'art. 165 del Codice Civile, anche « il minore ammesso a contrarre matrimonio » può procedere a queste dichiarazioni; ma perché siano valide deve essere « assistito dai genitori esercenti la patria potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'art. 90 ». È quindi necessaria, oltre alle firme sopra ricordate, anche quella di ambedue i genitori o di colui a cui spetta secondo l'art. 165 citato.

51. Quando il matrimonio viene celebrato in una parrocchia diversa da quella in cui si è svolta l'istruttoria matrimoniale, bisogna seguire queste norme:

1°. il parroco "a quo" trasmette all'altro parroco unicamente il modulo di « stato dei documenti » debitamente compilato nelle prime due facciate; nella terza facciata compila lo spazio corrispondente al « nulla osta per celebrare il matrimonio in altra parrocchia », e cioè la « licenza ad altro parroco ». Secondo le disposizioni particolari vigenti nell'Arcidiocesi di Torino deve non solo *indicare la parrocchia* in cui questo matrimonio sarà celebrato, ma *specificare anche il motivo della concessione*; si dovrà inoltre inserire la numerazione prevista del protocollo: « Prot. FP n. .../... » (cfr. più sotto al n. 6°);

2°. il « nulla osta » (cioè il foglio dell'avvenuta pubblicazione civile) rilasciato dal Comune che ha provveduto alla pubblicazione deve normalmente accompagnare il modulo di « stato dei documenti ». Quando però il luogo della celebrazione è nel medesimo Comune in cui si è svolta la pubblicazione (caso che può verificarsi nella città di Torino o nei Comuni con più di una parrocchia) questo documento non va allegato e rimane con gli altri certificati nella "posizione matrimoniale";

3°. sul modulo di « stato dei documenti » (quarta facciata) devono essere chiaramente indicati il titolo e l'indirizzo preciso delle *tre parrocchie* a cui il parroco del luogo del matrimonio dovrà notificare l'avvenuta celebrazione del matrimonio, come si preciserà più oltre (nn. 65 e 66);

4°. solo nel caso che il matrimonio venga celebrato fuori diocesi, il modulo di « stato dei documenti » — corredato del « nulla osta » rilasciato dal Comune — prima di essere inoltrato al parroco del luogo della celebrazione, deve essere presentato alla Curia Metropolitana per la prescritta vidimazione;

5°. sia il modulo di « stato dei documenti » che il « nulla osta » rilasciato dal

Comune (cfr. sopra n. 2°) devono pervenire al parroco del luogo della celebrazione almeno *tre giorni prima* della data prevista per il matrimonio;

6°. tutti i documenti dell'istruttoria matrimoniale devono rimanere nell'archivio della parrocchia in cui questa si è svolta e saranno contrassegnati con speciale sigla seguita da numerazione progressiva e dall'indicazione dell'anno in corso: FP (= fuori parrocchia) 1/91; FP 2/91; ... Al termine di ogni anno, secondo le norme vigenti nell'Arcidiocesi (*RDT*o 1975, 336) saranno depositati nell'Archivio Arcivescovile, distinti da quelli relativi ai matrimoni celebrati in parrocchia, sui quali si segna la normale numerazione progressiva corrispondente al numero del registro parrocchiale.

Celebrazione del matrimonio

52. A norma del can. 1108, per la sua validità, il matrimonio deve essere contratto alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco, nonché alla presenza di due testimoni.

Nell'Arcidiocesi di Torino sia il vicario parrocchiale che il diacono permanente hanno dal Vescovo la delega generale per assistere ai matrimoni nel territorio della parrocchia a cui sono espressamente mandati.

53. Sia per la legge canonica che per quella civile è richiesta la presenza di "DUE" testimoni. Costoro devono essere maggiorenni — e cioè nel giorno del matrimonio, di cui sono testi, devono aver già compiuto i 18 anni — ed essere in grado di apporre la propria firma sull'atto di matrimonio.

Sui moduli matrimoniali, per venire incontro ad un costume oggi diffuso, è prevista l'eventuale presenza di quattro testimoni; ma è bene precisare che "due" sono necessari e sufficienti.

Nulla vieta che i testimoni appartengano alla parentela anche più stretta dei nubendi. Nessuna norma richiede che debbano essere cittadini italiani.

54. « L'Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente l'ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di assistere ai matrimoni entro i confini del loro territorio » (can. 1111 § 1).

Per la validità, la *delega generale* deve essere data espressamente a persona determinata e concessa per scritto. I moduli appositamente predisposti, con le precisazioni per la loro utilizzazione, si ritirano di volta in volta nell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

55. Sia l'Ordinario del luogo, che il parroco, che il delegato con delega generale, possono a loro volta concedere a un sacerdote o a un diacono la *delega speciale* per assistere ad un matrimonio determinato.

Il modulo per il registro parrocchiale dei matrimoni, attualmente in uso, prevede uno spazio apposito per annotare la delega speciale.

56. La liturgia del matrimonio si svolge dopo l'ascolto della Parola di Dio e dell'omelia, secondo il rito appositamente previsto nelle varie ipotesi celebrative dal Rituale Romano.

57. Dopo la celebrazione del matrimonio — e prima di sottoscrivere i due atti originali destinati all'Archivio parrocchiale ed all'ufficiale dello stato civile del Comune — il ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile.

58. Dell'atto di matrimonio, prima che si proceda alle firme, va data lettura. Quando gli sposi non sappiano o non possano scrivere, si deve dichiarare nell'atto.

Nel caso che il matrimonio non sia celebrato nella parrocchia che ha svolto l'istruttoria matrimoniale, il parroco del luogo della celebrazione dovrà inserire in ambedue gli originali dell'atto di matrimonio la dicitura: « *Vista la licenza del parroco di...* ».

Come è stato esposto al n. 50, qualora i contraenti intendano avvalersi del diritto di rendere le dichiarazioni che la legge civile consente (separazione dei beni e/o legittimazione di figli), esse vengono sottoscritte contestualmente alla firma dell'atto di matrimonio, su ambedue gli originali.

59. Per quanto attiene alla richiesta di legittimazione di figli naturali già battezzati, il parroco deve essere preventivamente in possesso della *copia integrale* (e non solo certificato) dell'atto di Battesimo di detti figli.

Non si può dare corso alla richiesta di legittimazione di prole che da dichiarazione dei contraenti stessi, o da documenti autentici, o per fatto notorio, consta non essere nata dall'unione naturale degli sposi.

Per la ragione che nell'atto di matrimonio celebrato secondo il diritto canonico possono essere raccolte soltanto le dichiarazioni dei coniugi (art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense), l'*assenso al riconoscimento del figlio che abbia compiuto i sedici anni* (richiesto dall'art. 250, secondo comma del Codice Civile) potrà essere espresso fuori di tale sede, davanti all'ufficiale dello stato civile competente a trascrivere l'atto di matrimonio.

Atti che seguono la celebrazione

60. Entro e non oltre cinque giorni dalla celebrazione, uno dei due atti originali di matrimonio — insieme con la richiesta di trascrizione — deve essere trasmesso dal parroco della parrocchia nel cui territorio esso è stato celebrato all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui si trova il luogo di celebrazione.

Nella richiesta di trascrizione deve essere fatta *esplicita menzione* delle eventuali dichiarazioni (separazione dei beni e/o legittimazione di figli) in esso contenute.

Nel caso in cui la richiesta della pubblicazione civile sia stata fatta ad un Comune diverso da quello in cui viene celebrato il matrimonio, deve allegarsi all'atto di matrimonio anche il certificato della eseguita pubblicazione civile che, a trascrizione avvenuta, sarà restituito al parroco per essere conservato o con i documenti dell'istruttoria matrimoniale o con il modulo di « stato dei documenti », secondo la situazione concreta.

L'ufficiale dello stato civile, ricevendo la richiesta di trascrizione, deve rilasciare ricevuta.

Secondo la prassi della nostra Arcidiocesi, la consegna della richiesta di trascrizione viene normalmente accompagnata da apposito libretto su cui l'ufficiale dello stato civile appone l'indicazione della data di ricevimento, la propria firma e il timbro del Comune.

Per la città di Torino la trasmissione dell'atto di matrimonio può effettuarsi anche a mezzo delle sezioni dei vigili urbani.

61. L'obbligo di trasmettere l'atto di matrimonio al Comune incombe sempre al parroco (o al ministro di culto che in sua assenza lo sostituisce legittimamente), anche se alla celebrazione del matrimonio abbia assistito l'Ordinario del luogo o altro ministro di culto delegato. A lui quindi compete di firmare la richiesta di trascrizione.

62. Se l'atto di matrimonio è regolare ed è accompagnato dalla regolare richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco, l'ufficiale dello stato civile lo trascrive ed entro 48 ore trasmette notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione, con l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata effettuata.

Il parroco provvede ad annotare questi dati in calce all'atto di matrimonio compilato sul registro parrocchiale e conserva la comunicazione o con i documenti dell'istruttoria matrimoniale (annotandone la presenza sull'elenco dei documenti in prima pagina) o nel modulo di « stato dei documenti », secondo la situazione concreta.

63. In caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione dell'atto di matrimonio, è sospesa o rifiutata anche la trascrizione nei registri dello stato civile delle dichiarazioni fatte dai contraenti (cfr. n. 50), fatta eccezione per la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale.

Qualora invece una delle dichiarazioni non possa essere accolta secondo la legge civile, l'ufficiale dello stato civile ne dà avviso ai coniugi e al parroco, senza pregiudizio per la trascrizione dell'atto di matrimonio.

64. Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati nell'ordinamento civile, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.

65. « Si annoti l'avvenuta celebrazione del matrimonio anche nel registro dei battezzati, in cui è iscritto il Battesimo dei coniugi. Se un coniuge non ha contratto il matrimonio nella parrocchia in cui fu battezzato, il parroco del luogo della celebrazione trasmetta quanto prima la notizia del matrimonio celebrato al parroco del luogo in cui fu amministrato il Battesimo » (can. 1122).

Per la trasmissione dell'avvenuto matrimonio alla parrocchia del Battesimo, ci si deve servire delle apposite cartoline di notifica. La normativa C.E.I. prevede l'obbligo anche della *cartolina di risposta* con la dichiarazione di avvenuta registrazione, che quindi *non è facoltativa*. Al suo ritorno nella parrocchia della celebrazione andrà conservata o con i documenti dell'istruttoria matrimoniale o nel modulo di « stato dei documenti », secondo la situazione concreta.

66. Se il matrimonio è stato celebrato in una parrocchia diversa da quella in cui si svolse l'istruttoria matrimoniale, deve essere inviata anche a quest'ultima

la notizia autentica dell'avvenuto matrimonio, facendo riferimento alla posizione di archivio dei documenti dell'istruttoria matrimoniale: FP n. .../... (cfr. n. 51.6°). In questo caso invierà un *certificato di matrimonio*, completato delle opportune indicazioni. Questo certificato sarà conservato con i documenti dell'istruttoria matrimoniale.

67. Quando, all'atto del matrimonio, sia intervenuta legittimazione di prole (cfr. n. 59), il parroco deve provvedere alla rettificazione di relativi atti di Battesimo, mediante le prescritte annotazioni da farsi *in margine* agli atti originali, lasciando pienamente intatto l'atto già scritto. Se i figli sono stati battezzati in altra parrocchia, dovrà inviare al parroco competente *copia integrale* dell'atto di matrimonio dei genitori con l'annotazione della avvenuta legittimazione, specificando che gli viene inviato affinché possa procedere alla rettificazione, in margine agli atti di Battesimo rispettivi.

5. SITUAZIONI MATRIMONIALI PARTICOLARI

1. FATTI RIGUARDANTI LA VALIDITÀ: GLI IMPEDIMENTI E LA LORO DISPENSA

A. GLI IMPEDIMENTI IN GENERE

68. Il Codice di Diritto Canonico parla solo di impedimenti dirimenti, la cui presenza rende quindi la persona inabile a contrarre validamente il matrimonio (can. 1073).

L'impedimento si ritiene *pubblico* se può essere provato in foro esterno; altrimenti è *occulto* (can. 1074).

Solo l'autorità suprema della Chiesa può dichiarare quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio e stabilire altri impedimenti per i battezzati (can. 1075).

L'Ordinario del luogo in un caso peculiare può vietare il matrimonio ai propri sudditi, dovunque dimorino, e a tutti quelli che vivono attualmente nel suo territorio ma con queste precise limitazioni: il divieto è temporaneo, per una **causa grave** e fin tanto che questa perdura (can. 1077 § 1); comunque il divieto non ha effetto invalidante.

69. È universalmente riconosciuto il principio che tutti possono contrarre il matrimonio (cfr. can. 1058) e che questo è uno degli elementi riconosciuti come necessari a condurre una vita veramente umana (cfr. *Gaudium et spes*, 26), definito anzi « diritto inalienabile » (cfr. *Ivi*, 87): il soggetto deve però essere moralmente e fisicamente idoneo per esercitare questo diritto. Attesa la natura sociale della persona umana, è diritto-dovere della società di regolare l'uso di questo diritto.

Si deve presumere, fino a prova contraria, che ogni individuo possenga tutti i requisiti per sposarsi.

Dal momento che l'impedimento è una restrizione al libero esercizio dei diritti, tutte le norme che lo disciplinano « sono sottoposte a interpretazione stretta » (can. 18).

B. I SINGOLI IMPEDIMENTI

Età (can. 1083)

70. Il Codice di Diritto Canonico, per la sua dimensione mondiale, deve tener conto di culture e situazioni molto diverse tra loro e quindi fissa l'età minima per celebrare un valido matrimonio (cioè quella in cui si suppone esistere la maturità almeno biologica e quindi il diritto naturale a sposarsi) in *16 anni compiuti* per l'uomo e *14 anni compiuti* per la donna.

Naturalmente non si può disattendere che il can. 1095 richiede per il matrimonio un « sufficiente uso di ragione » e la « discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri fondamentali essenziali da dare e accettare reciprocamente ».

Inoltre il regime concordatario vigente in Italia obbliga a tenere conto del diritto di famiglia che all'art. 84 del Codice Civile richiede per la validità del matrimonio l'età minima di 18 anni compiuti (salvo le eccezioni ivi previste, che comunque non ammettono alcuna deroga per i minori di anni 16).

71. **Dispensa.** Il *Decreto C.E.I.* (n. 36) recita: « L'Ordinario del luogo non conceda la dispensa dall'impedimento di età stabilito dal can. 1083 § 1, se non per **ragioni gravissime**, dopo aver valutato le risultanze di un esame psicologico, compiuto da un Consultorio familiare di ispirazione cristiana o da un esperto di fiducia, circa le capacità del minore di esprimere un valido consenso e di assumere gli impegni essenziali del matrimonio ai sensi dei cann. 1057 e 1095. Lo stesso Ordinario faccia presente agli interessati, alle loro famiglie ed anche ai fedeli che le ragioni di convenienza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della speciale gravità, ricordando che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio e considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili ».

Per la legge civile italiana, inoltre, la persona che non ha compiuto i 16 anni comunque non può nemmeno dare il proprio riconoscimento a un figlio (art. 250, quinto comma, del Codice Civile).

Di fatto, la dispensa in oggetto ordinariamente non viene concessa. La situazione dei nubendi tra i 16 e i 18 anni, di cui si dirà più avanti (nn. 102-105), riguarda non la validità ma la liceità e non rientra quindi in questo punto.

Impotenza (can. 1084)

72. Il Codice di Diritto Canonico parla esplicitamente di « impotenza copulativa *antecedente e perpetua*, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna,

assoluta o relativa » (can. 1084 § 1) che rende impossibile compiere tra i coniugi « l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, alla quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne » (can. 1061 § 1).

« La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio » (can. 1084 § 3), in quanto non pregiudica l'integrazione fisica dei coniugi. Si tenga però presente il disposto del can. 1098 circa chi è « raggirato con dolo ordito per ottenerne il consenso »: se una parte contraente *volutamente nasconde* la sua sterilità all'altra parte, poiché si tratta di una qualità personale che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, in questo caso il matrimonio è contratto invalidamente.

73. **Dispensa.** Da questo impedimento, com'è evidente, non si può mai concedere dispensa.

Il can. 1084 § 2 precisa che l'*impotenza dubbia*, « sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto », non consente di impedire il matrimonio (e ciò per il principio generale del diritto inalienabile al matrimonio, finché non sia provato con certezza che la persona ne è giuridicamente inabile, cfr. can. 1073).

Vincolo (can. 1085)

74. La persona che abbia contratto validamente matrimonio non può, finché dura tale vincolo, passare ad altre nozze (una delle proprietà essenziali del matrimonio è appunto l'unità) anche se il precedente matrimonio, per qualunque motivo, non è stato consumato.

Nel caso di matrimonio dichiarato nullo o sciolto, prima di procedere a nuove nozze deve constare « legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente » (can. 1085 § 2).

Si tenga presente quanto ricordato dal *Decreto C.E.I.*: « I cattolici non possono essere ammessi al matrimonio con persone battezzate non cattoliche né con persone non battezzate che siano legate da precedente vincolo con altro contraente non cattolico, anche se il precedente vincolo fosse stato sciolto da qualche autorità religiosa non cattolica o civile » (n. 47). Se almeno una delle parti del precedente matrimonio non è battezzata, si può verificare se ricorrono gli estremi per lo scioglimento di quel matrimonio "*in favorem fidei*" (di cui si dirà ai nn. 189 ss.).

75. « Ogniqualevolta la morte del coniuge non può essere dimostrata con un documento autentico ecclesiastico o civile, non si consideri l'altro coniuge libero dal vincolo matrimoniale se non dopo la **dichiarazione di morte presunta** pronunciata dal Vescovo diocesano » (can. 1707 § 1).

Prima di procedere al nuovo matrimonio, deve constare che c'è stata anche la sentenza di morte presunta da parte del Tribunale civile e che è passata in giudicato (cfr. art. 65 del Codice Civile). La dichiarazione canonica di morte presunta « può essere fatta dal Vescovo diocesano soltanto dopo aver conseguito, fatte opportune indagini, la certezza morale del decesso del coniuge dalla deposizione di testimoni, per fama oppure da indizi. La sola assenza del coniuge, benché prolungata, non è sufficiente » (can. 1707 § 2).

Disparità di culto (can. 1086)

76. Una persona battezzata nella Chiesa cattolica — o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale — non può celebrare validamente il matrimonio con una persona non battezzata.

Il *Decreto* C.E.I. afferma: « È doveroso richiamare le difficoltà che i nubendi cattolici vanno ad incontrare nel matrimonio con fedeli di religioni non cristiane, soprattutto quando intendono vivere in un ambiente diverso dal proprio, nel quale è più difficile conservare le convinzioni religiose personali, adempiere i doveri che ne derivano, specialmente nell'educazione dei figli, e ottenere leale rispetto della propria libertà religiosa » (n. 52).

A queste coppie di fidanzati va offerta una apposita preparazione che tenga conto della effettiva situazione di fede della parte cattolica e della concreta realtà religiosa dell'altro nubendo, che a volte non professa alcuna religione. Deve essere compiuto ogni ragionevole sforzo per far ben comprendere ad entrambi i contraenti la dottrina cattolica sulle qualità ed esigenze del matrimonio, partendo dai valori umani da loro condivisi. Andrà favorita quella intesa e comunione interpersonale che è rispetto delle diversità e ricerca di complementarità. Non si dovranno eludere i gravi problemi che tale unione può presentare in ordine al dovere di conservare la propria fede religiosa, perché non scada nell'indifferentismo, ma è doveroso accennare anche allo stimolo che questa situazione può offrire per la crescita della fede stessa.

Anche dopo la celebrazione del matrimonio il coniuge cattolico andrà sostenuto in ogni modo nel suo impegno di offrire all'interno della famiglia una genuina testimonianza di fede e di vita cattolica (cfr. *Familiaris consortio*, 78).

77. **Dispensa.** In modo previo bisogna consultare l'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, per le indicazioni riguardanti le singole, diversissime, situazioni.

Comunque la dispensa può essere concessa soltanto se sono state osservate le condizioni poste dal can. 1125. In proposito la C.E.I., a norma del can. 1126, ha stabilito quanto segue (*Decreto*, n. 48):

a) la parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al proprio parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica (Mod. XI C.E.I.);

b) il medesimo parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole (Mod. XI C.E.I.);

c) entrambe le parti devono essere istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio (unità, indissolubilità, procreazione della prole, come vengono insegnate dalla Chiesa cattolica), che nessuno dei due contraenti può escludere;

d) le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere esibite all'Ordinario del luogo unitamente alla domanda di dispensa dall'impedimento (cfr. *Pronuntuario*, n. 13).

78. Per la domanda di dispensa dall'impedimento e per l'istruttoria matrimoniale è competente unicamente il parroco del domicilio della parte cattolica.

Al *contraente cattolico* si dovrà richiedere la presentazione di tutti i consueti documenti (cfr. n. 12) e per questi si seguirà la normale prassi, mentre per la parte non cattolica non si svolge il consueto esame dell'istruttoria matrimoniale.

Al *contraente non battezzato* il parroco chiede una dichiarazione che attesti che non ha mai contratto alcun matrimonio⁸. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia del contraente non battezzato. È necessario, comunque, allegare all'istruttoria matrimoniale la fotocopia di tutti i documenti civili che la parte non battezzata deve fornire all'autorità competente per la pubblicazione civile.

79. Il *Decreto* C.E.I. prescrive: « Al matrimonio misto celebrato nella forma canonica devono essere assicurati gli effetti civili, di norma attraverso la procedura concordataria. Per **grave motivo**, l'Ordinario del luogo può dispensare da tale obbligo » (n. 51) e cioè consentire la celebrazione canonica in modo distinto dall'atto civile, « richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica » (*Decreto* C.E.I., n. 1).

Si tenga presente comunque che per la celebrazione del matrimonio si deve usare l'apposito rito previsto dal cap. III del Rituale: « *Il matrimonio tra un cattolico e un non battezzato* » che esclude sempre la celebrazione della Messa. « È vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica, dar luogo a un'altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale » (can. 1127 § 3).

80. Si noti con particolare attenzione che « i cattolici non possono essere ammessi al matrimonio ... con persone non battezzate che siano legate da precedente vincolo con altro contraente non cattolico, anche se il precedente vincolo fosse stato sciolto da qualche autorità religiosa non cattolica o civile » (*Decreto* C.E.I., n. 47). Si tratta di un matrimonio "valido" tra due persone non tenute alla forma canonica e quindi, secondo la dottrina della Chiesa, indissolubile.

Il pastore d'anime, nel caso, dovrà sottoporre il caso all'Ordinario del luogo perché valuti se ricorrono gli estremi e si diano serie ragioni per avviare una regolare procedura istruttoria volta a inoltrare alla Santa Sede domanda di scioglimento di tale matrimonio "in favorem fidei" (cfr. nn. 189 ss.).

Ordine sacro (can. 1087)

81. Lo stato clericale, nel quale si entra con l'Ordinazione diaconale, comporta l'« obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei

⁸ Il testo della dichiarazione, da adattare opportunamente secondo le circostanze, potrebbe essere il seguente:

"Il/la sottoscritto/a nato/a a
il, residente in, in vista del matrimonio che
intende contrarre con dichiara in coscienza di non avere mai
contratto alcun altro matrimonio — né in forma solo civile né con celebrazione religiosa —
con persona non cattolica e di essere quindi completamente libero/a anche per la Chiesa catto-
lica di accedere a questo matrimonio".

Si aggiunge la data e la firma.

cieli » perciò vincola « al celibato » (can. 277 § 1), con l'unica eccezione dei candidati uxorati al diaconato permanente che ricevono l'Ordinazione.

Tutti coloro che sono costituiti nei sacri Ordini (anche il diacono permanente diventato vedovo) attentano invalidamente al matrimonio.

82. **Dispensa.** È riservata alla Sede Apostolica (can. 1078 § 2, 1°).

Voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso (can. 1088)

83. Chi entra in un Istituto religioso, con la professione perpetua assume con voto pubblico l'obbligo di osservare i tre consigli evangelici (cfr. can. 654).

Tutti coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso attentano invalidamente al matrimonio.

84. **Dispensa.** È riservata alla Sede Apostolica per chi appartiene a un Istituto religioso di diritto pontificio (can. 1078 § 2, 1°); per gli appartenenti a Istituti di diritto diocesano la dispensa può essere concessa dal Vescovo della diocesi in cui è situata la casa di assegnazione della persona interessata (can. 691 § 2).

Rapimento o sequestro della donna (can. 1089)

85. « Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio » (can. 1089).

La coazione viola il diritto della persona alla libera scelta dello stato di vita (cfr. can. 219) e impedisce la libera manifestazione del consenso.

86. **Dispensa.** Non si dà dispensa alcuna, perché l'impedimento deve cessare da sé; altrimenti il matrimonio sarebbe invalido per costrizione (cfr. can. 1103).

Coniugicidio (can. 1090)

87. « Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio. Attentano pure invalidamente al matrimonio tra loro quelli che cooperano fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge » (can. 1090).

L'impedimento è tale quando vi è l'intenzione precisa che collega il matrimonio al delitto (è *pubblica*, se dimostrabile; in caso contrario è *occulta*). L'eventuale morte deve essere direttamente cercata e non solo casualmente conseguente ad un'azione che di per sé non era mortale.

88. **Dispensa.** Va ricordato che per il diritto italiano non possono, in via assoluta, contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (cfr. Codice Civile, art. 88) e quindi, in questo caso, l'eventuale matrimonio canonico non può ottenere la trascrizione civile.

La richiesta di dispensa sarà evidentemente oggetto di accurato esame circa le disposizioni degli interessati ed è riservata alla Sede Apostolica (can. 1078 § 2, 2°).

Consanguineità (can. 1091)

89. Sono inabili a sposarsi tra loro persone discendenti l'una dall'altra sia da legittimo matrimonio sia dall'unione naturale (*linea retta*); oppure discendenti da un medesimo capostipite, che però non derivano l'una dall'altra (*linea collaterale*) e questo fino al quarto grado incluso (cioè i cugini primi).

Il Codice di Diritto Canonico per la linea collaterale (o obliqua) calcola le generazioni (cioè i gradi) sommando il numero delle persone dei due rami, tolto il capostipite (can. 108 § 3).

90. **Dispensa.** È possibile soltanto nella linea collaterale: può essere concessa per il matrimonio tra cugini primi (cioè *quarto grado*) ed anche per quello tra zio e nipote (cioè *terzo grado*). Non è mai possibile tra fratello e sorella.

È conveniente che alla domanda di dispensa (*Prontuario*, n. 14) sia allegato il referto di particolari esami clinici dei nubendi.

Affinità (can. 1092)

91. Col matrimonio valido anche se non consumato, i consanguinei dello sposo diventano affini della sposa e viceversa (cfr. can. 109). L'impedimento rende nullo il matrimonio in qualunque grado della linea retta (es. tra suocero e nuora) e solo in quella. Non è quindi vietato, ad esempio, il matrimonio tra cognati.

92. **Dispensa.** Per il diritto italiano l'impedimento non è dispensabile se non quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo (cfr. Codice Civile, art. 87, quarto comma).

L'eventuale dispensa concessa dall'Ordinario del luogo non consentirà — in via normale, salvo l'eccezione sopra riportata — la trascrizione civile del matrimonio canonico. Anche per questo il *Decreto* C.E.I. (n. 39) non prevede la concessione della dispensa « se non in presenza di **gravi motivi** ».

Pubblica onestà (can. 1093)

93. Si verifica e si computa come nel caso della affinità, trattandosi di situazione apparentemente uguale. Sorge dal vincolo matrimoniale invalido canonicamente in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio (ad esempio: è come se il padre dell'uomo fosse il suocero della donna). Situazioni del genere sono oggi molto diffuse nell'ambiente dalle facili convivenze o dai matrimoni civili.

L'impedimento vieta le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa.

94. **Dispensa.** Civilmente, l'impedimento non ha riscontro, pertanto la dispensa concessa dall'Ordinario del luogo consente la celebrazione di un matrimonio trascrivibile civilmente.

Parentela legale (can. 1094)

95. Quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall'adozione non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta (cioè tra l'adottante e l'adottato o i discendenti di questi) o nel secondo grado della linea collaterale (cioè tra i figli adottivi della medesima persona, oppure tra l'adottato e i figli dell'adottante).

96. **Dispensa.** Anche civilmente l'impedimento è dispensabile, pertanto la dispensa concessa dall'Ordinario del luogo consente la celebrazione di un matrimonio trascrivibile civilmente.

C. DISPENSA DAGLI IMPEDIMENTI

Domanda di dispensa

97. L'istanza per la dispensa dagli impedimenti è sempre rivolta all'Ordinario del luogo e firmata dal parroco che conduce l'istruttoria matrimoniale. Essa deve contenere:

* i dati personali dei due nubendi (cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio);

* l'oggetto della dispensa;

* le cause che sostengono e convalidano la domanda della dispensa;

* il parere pastorale del parroco.

Nel *Prontuario* sono pubblicate alcune tracce per aiutare a stendere in modo completo la domanda (cfr. nn. 13 e 14).

Casi normali (can. 1078)

98. L'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico, eccetto quelli la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica (che sono quelli provenienti dall'Ordine sacro [n. 81], dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso di diritto pontificio [n. 83], ed inoltre da quello di coniugicidio [n. 87]).

In urgente pericolo di morte (can. 1079)

99. L'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, sia dalla osservanza della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio, sia da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e occulti, con l'unica eccezione dell'impedimento proveniente dal sacro Ordine del Presbiterato.

Della stessa facoltà di dispensare, quando non sia possibile ricorrere neppure all'Ordinario del luogo, godono sia il *parroco* sia il *ministro sacro legittimamente delegato* sia il sacerdote o il diacono che assiste al matrimonio nella forma straordinaria a norma del can. 1116 § 2. Il Codice di Diritto Canonico non impone

l'uso del telegrafo o del telefono per ricorrere all'Ordinario del luogo. A norma del can. 1081 il parroco, o il sacerdote o il diacono qui ricordati, devono informare subito l'Ordinario del luogo circa la dispensa da essi concessa in foro esterno, e questa deve essere annotata nel libro dei matrimoni.

Il confessore, in pericolo di morte, ha la facoltà di dispensare nel foro interno, sia durante la Confessione sacramentale sia fuori, dagli impedimenti occulti.

In caso di grave e urgente necessità (can. 1080)

100. Quando si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le nozze e non è possibile, senza *probabile pericolo di grave male*, differire il matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall'autorità competente, l'Ordinario del luogo ha facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico (eccetto quello proveniente dall'Ordine sacro o dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso di diritto pontificio).

Quando il caso è occulto, godono della medesima facoltà — ed alle medesime condizioni ivi determinate — quelli di cui si è parlato sopra al n. 99 (can. 1079 §§ 2-3).

2. FATTI RIGUARDANTI LA LICEITÀ

Premessa

101. La prescrizione canonica, che prevede in alcuni casi l'obbligo di una specifica licenza dell'Ordinario del luogo prima di poter accedere al matrimonio canonico (con o senza effetti civili), va intesa come un richiamo a più grande attenzione non solo da parte dei nubendi ma anche di tutti gli operatori pastorali. Si tratta di situazioni particolari nelle quali l'esperienza pastorale ravvisa elementi che possono rendere più fragile il cammino matrimoniale.

I nubendi vanno aiutati a vedere nel ricorso all'intervento dell'Ordinario del luogo per la lecita celebrazione del loro matrimonio uno strumento per illuminarli nel verificare meglio la loro specifica situazione — e non un elemento burocratico in più, di cui sbarazzarsi al più presto — in questo modo il loro cammino di coppia ne potrà certamente trarre giovamento.

Per altra parte questo doveroso ricorso libera il parroco da decisioni difficili, che potrebbero esporlo alla incomprensione dei fedeli, ed assicura alla diocesi una prassi uniforme, frutto di più vasta esperienza.

A. LICENZE PER CELEBRARE IL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI

Matrimonio di minore di anni 18

102. La delibera n. 10 della C.E.I., in riferimento al can. 1083 § 2, prescrive: « Per la lecita celebrazione del matrimonio l'età dei nubendi è di 18 anni ».

Ai minori, che abbiano già compiuto i 16 anni, l'Ordinario del luogo può

concedere la licenza per celebrare il matrimonio soltanto in presenza di **ragioni gravi**. D'altronde anche la legge civile prevede, in questi casi — e per la validità —, l'esplicita autorizzazione del Tribunale per i minorenni, in assenza della quale il matrimonio canonico non potrebbe ottenere la trascrizione agli effetti civili.

Il *Decreto C.E.I.* (n. 37) dispone: « La celebrazione del matrimonio canonico può essere autorizzata dall'Ordinario del luogo quando il parroco è in grado, oltre che di motivare la gravità delle ragioni, di assicurarsi circa la *libertà del consenso* e la *maturità psicofisica del minore*, eventualmente mediante l'intervento di un esperto del Consultorio di ispirazione cristiana, soprattutto se la persona minore non è prossima al raggiungimento del diciottesimo anno di età ».

La norma stessa fa perno principale, per l'autorizzazione dell'Ordinario, sul parere favorevole e motivato del parroco. Ai fini di un'indicazione più precisa nei casi non rari di incipiente maternità, presentata come motivo principale in molte richieste, è necessario distinguere accuratamente tra le situazioni in cui questa ragione è *occasione* per anticipare il matrimonio già previsto come serio progetto e le situazioni in cui invece la maternità è *vera causa* del matrimonio stesso, per nulla in programma prima. È evidente che nel primo caso la presunzione, ovviamente da verificare per bene, sta per la libertà del consenso, mentre nel secondo sta esattamente al contrario.

103. In queste circostanze, nella Arcidiocesi di Torino, il primo passo consiste nel presentare la situazione all'esame del Tribunale per i minorenni (Torino, corso Unione Sovietica n. 325) al fine di richiedere il prescritto, necessario, decreto di autorizzazione.

Soltanto quando il Tribunale per i minorenni abbia rilasciato l'autorizzazione di sua competenza, verrà presa in esame la situazione di questi nubendi anche dall'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

In modo previo, dopo un colloquio con gli interessati, il responsabile dell'Ufficio potrà invitarli a presentarsi ad un Consultorio familiare di fiducia della Curia per un incontro con persona esperta. Se il parere sarà favorevole, si avvierà l'iter per ottenere la licenza dell'Ordinario del luogo.

104. Per ottenere la prescritta licenza, il parroco dei nubendi dovrà consultare ambedue i genitori del minore (cfr. can. 98 § 2). Per le loro dichiarazioni si servirà dell'apposito modulo (Mod. VI C.E.I.): i genitori saranno interrogati separatamente, dopo essere stati richiamati al dovere di rispondere secondo coscienza.

Successivamente il parroco stenderà la specifica domanda (cfr. *Prontuario*, n. 11) che sarà presentata all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, allegando — in fotocopia — il decreto di autorizzazione del Tribunale per i minorenni e le dichiarazioni dei genitori del minore.

Dal momento che questo iter richiede qualche tempo e non necessariamente si conclude in modo automatico con la concessione della licenza, *non sarà conveniente fissare la data per la celebrazione delle nozze finché non si abbia la certezza della concessione*.

105. Qualora nella celebrazione del matrimonio i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente (separazione dei beni e/o legittimazione

di figli), si ricordi quanto è stato esposto al n. 50 circa l'assistenza al minore per la validità di queste dichiarazioni.

Matrimonio di mista religione da celebrare nella forma canonica

106. Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica — o in essa accolta dopo il Battesimo — e non separata da essa con atto formale, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità (can. 1124), e cioè dell'Ordinario del luogo della parte cattolica.

107. Nell'apposita preparazione a questo tipo di matrimonio, deve essere compiuto ogni ragionevole sforzo per far ben comprendere ad entrambi i contraenti la dottrina cattolica sulle qualità ed esigenze del matrimonio, aprendosi anche ai valori comuni alle due diverse Confessioni e ponendo l'accento sulla Parola di Dio da ambedue accolta e sul Battesimo da tutti e due ricevuto.

Andrà favorita quella intesa e comunione interpersonale che è necessaria per il rispetto e l'esercizio della libertà religiosa e di coscienza, allargandosi a un'opera educativa destinata a favorire, nella verità e nella carità, una progressiva comunione di fede, operando affinché ciò che attualmente appare contrapposizione si tramuti in complementarità, segno di ricchezza del dono dello Spirito.

Non si dovranno tacere le difficoltà che tale unione può presentare in ordine al dovere di conservare la propria fede religiosa, ma è doveroso accennare anche allo stimolo che da essa dovrebbe conseguire per la crescita nella fede di ciascuno dei due.

Per mettere in evidenza l'importanza ecumenica del matrimonio misto, vissuto pienamente nella fede dei due coniugi cristiani, va ricercata una cordiale collaborazione tra il ministro cattolico e quello non cattolico, fin dal tempo della preparazione al matrimonio: il comune Battesimo e il dinamismo della grazia forniscono agli sposi la base e la motivazione per esprimere la loro unità nella sfera dei valori morali e spirituali (cfr. *Familiaris consortio*, 78; C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, 97-98; C.E.I., *La formazione ecumenica nella Chiesa particolare*, 2 febbraio 1990).

Queste unioni, pur nella loro particolare fisionomia, presentano elementi positivi che è bene valorizzare e sviluppare. Possono anche favorire forme sincere e profonde di dialogo ecumenico.

108. Per avviare l'iter verso la richiesta della prescritta licenza, bisogna consultare in modo previo l'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, anche per la valutazione — nel caso concreto — del riconoscimento della validità dell'avvenuto Battesimo della parte non cattolica (infatti nel caso che il Battesimo non risulti conferito con certezza o vi siano fondati dubbi sulla sua validità, bisognerà seguire quanto esposto ai nn. 76 e seguenti circa l'impedimento di disparità di culto da dispensare *ad cautelam*).

109. Si tenga presente inoltre con particolare attenzione che « i cattolici non possono essere ammessi al matrimonio con persone battezzate non cattoliche... che siano legate da precedente vincolo con altro contraente non cattolico, anche

se il precedente vincolo fosse stato sciolto da qualche autorità religiosa non cattolica o civile » (*Decreto C.E.I.*, n. 47). Si tratta infatti di un matrimonio tra due persone non tenute alla forma canonica e quindi, secondo la dottrina della Chiesa, indissolubile.

Il pastore d'anime potrà valutare se vi siano stati elementi invalidanti e, nel caso, invitare la parte battezzata non cattolica a rivolgersi al competente Tribunale ecclesiastico per le cause matrimoniali al fine di avviare una regolare procedura istruttoria volta alla eventuale dichiarazione di nullità del precedente vincolo.

110. La licenza per celebrare il matrimonio di mista religione può essere concessa soltanto se sono state osservate le condizioni poste dal can. 1125. In proposito la C.E.I., a norma del can. 1126, ha stabilito quanto segue (*Decreto*, n. 48):

a) la parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati e educati nella Chiesa cattolica (Mod. XI C.E.I.);

b) il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole (Mod. XI C.E.I.);

c) entrambe le parti devono essere istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio (unità, indissolubilità, procreazione della prole, come vengono insegnate dalla Chiesa cattolica), che nessuno dei due contraenti può escludere;

d) le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere esibite all'Ordinario del luogo unitamente alla domanda di licenza per il matrimonio misto (cfr. *Prontuario*, n. 12).

111. Per la domanda di licenza e per l'istruttoria matrimoniale è competente unicamente il parroco del domicilio della parte cattolica.

Al *contraente cattolico* si dovrà richiedere la presentazione di tutti i consueti documenti (cfr. n. 12) e per questi si seguirà la normale prassi, mentre per la parte non cattolica non si svolge il consueto esame dell'istruttoria matrimoniale.

Il *contraente non cattolico* deve presentare il certificato di Battesimo; a lui il parroco chiede anche una dichiarazione che attesti che *non ha mai contratto alcun matrimonio* (si richieda abitualmente una dichiarazione scritta e firmata dall'interessato; però, quando questi manifesta serie difficoltà a stendere un testo scritto, il parroco della parte cattolica potrà egli stesso verbalizzare la dichiarazione non scritta)⁹. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da

⁹ Il testo della dichiarazione, da adattare opportunamente secondo le circostanze, potrebbe essere il seguente:

"Il/la sottoscritto/a nato/a a
il residente in, in vista del matrimonio che
intende contrarre con dichiara in coscienza di non avere mai
contratto alcun altro matrimonio — né in forma solo civile né con celebrazione religiosa —
con persona non cattolica e di essere quindi completamente libero/a anche per la Chiesa cat-
tolica di accedere a questo matrimonio".

Si aggiunge la data e la firma.

Nel caso in cui il parroco debba verbalizzare la dichiarazione si potrà scrivere: «Il sotto-
scritto parroco attesta che in sua presenza è stata resa la seguente dichiarazione:».

parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia del contraente non cattolico. È bene, comunque, allegare all'istruttoria matrimoniale la fotocopia di tutti i documenti civili che la parte non cattolica deve fornire all'autorità competente per la pubblicazione civile.

112. « Al matrimonio misto celebrato nella forma canonica devono essere assicurati gli effetti civili, di norma attraverso la procedura concordataria. Per **grave motivo**, l'Ordinario del luogo può dispensare da tale obbligo » (*Decreto C.E.I.*, n. 51) e cioè consentire la celebrazione del Sacramento in modo distinto dall'atto civile, « richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica » (*Decreto C.E.I.*, n. 1).

113. Le "Premesse" al Rito del Matrimonio prescrivono: « Se il matrimonio è celebrato tra un cattolico e un battezzato non cattolico, si deve usare il rito del matrimonio senza la Messa » (n. 10), e cioè quello previsto dal cap. II del Rituale.

Una solenne celebrazione della Parola corrisponde meglio alla situazione religiosa di entrambi i coniugi e dei loro congiunti e amici, ai quali permetterà di trovarsi riuniti attorno ad un'unica Realtà, senza che alcuno debba sentirsi urtato da mancanze di rispetto alla propria coscienza.

Eventuali eccezioni a questa norma vanno richieste espressamente all'Ordinario del luogo. In questo caso ci si dovrà attenere alla normativa della legge generale per quanto riguarda la Comunione di quello che tra gli sposi non è cattolico (il can. 844 § 3 prevede in modo esplicito la possibilità di ricevere la Comunione solo per i membri delle Chiese Orientali non cattoliche).

« È vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica, dar luogo ad un'altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale » (can. 1127 § 3).

114. L'eventuale presenza del ministro di culto acattolico alla celebrazione del rito cattolico dovrà apparire come testimonianza fraterna della sollecitudine pastorale della Chiesa a favore della nuova coppia.

D'intesa con il sacerdote o il diacono cattolico — che, solo, interroga gli sposi e ne riceve il consenso (cfr. can. 1127 § 3) — tale presenza si potrà concretizzare in una partecipazione attiva alla liturgia della Parola ed alla preghiera comune (cfr. *Decreto C.E.I.*, n. 51).

Nulla vieta che gli sposi possano chiedere di partecipare nella comunità della parte non cattolica ad una particolare celebrazione religiosa, durante la quale — senza rinnovare in alcun modo il consenso matrimoniale — si invocino le benedizioni del Signore sul loro focolare per sentirsi sostenuti presso Dio anche dalla preghiera di quella comunità.

115. *L'osservanza della forma canonica*, a norma del can. 1108, è richiesta per la validità anche nei matrimoni misti.

Circa i matrimoni tra un cattolico ed un nubendo non cattolico di rito orientale, « l'osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l'intervento di un ministro sacro, salvo quant'altro è da osservarsi a norma del diritto » (can. 1127 § 1).

Matrimonio di mista religione con dispensa dalla forma canonica

116. Qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica nella celebrazione del matrimonio misto, l'Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi (can. 1127 § 2).

« Le motivazioni che giustificano la dispensa sono, particolarmente, quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela o di amicizia con il ministro acattolico, l'opposizione che incontra nell'ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero, in ambiente non cattolico, e simili » (*Decreto C.E.I.*, n. 50).

Stante la grande diversità delle coppie, si possono verificare situazioni molto diverse tra loro: ambedue i fidanzati fortemente inseriti nella propria Chiesa o comunità ecclesiale; ambedue invece di fede languida, più inclini all'indifferentismo che all'impegno coerente; la parte cattolica con una vita di fede più evidente che non in quella acattolica, o viceversa. In queste varie situazioni sarà prima di tutto compito del parroco aiutare i fidanzati a comprendere il significato di una eventuale richiesta di dispensa dalla forma canonica e che cosa questo implica nel caso concreto per la parte cattolica.

117. È compito del parroco della parte cattolica — quando siano compiuti tutti gli adempimenti per la concessione della licenza a celebrare il matrimonio di mista religione, sopra ricordati (nn. 106-111) — inoltrare la domanda di dispensa dalla forma canonica al proprio Ordinario del luogo (cfr. *Prontuario*, n. 15).

Questi, quando si prevede di celebrare il matrimonio in altra diocesi, dovrà consultare in modo previo il competente Ordinario del luogo (can. 1127 § 2) prima di concedere la dispensa.

« Di norma — salvo che sia disposto diversamente da eventuali intese con altre confessioni cristiane — si richieda che le nozze siano celebrate davanti ad un legittimo ministro di culto, e non con il solo rito civile, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio » (*Decreto C.E.I.*, n. 50). Lo Stato italiano, a determinate condizioni, riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti al ministro di culto di alcune Confessioni cristiane. Per questo i due fidanzati dovranno informarsi presso il responsabile della comunità presso cui intendono celebrare il loro matrimonio.

È il caso di ricordare che, anche in questo caso, il parroco della parte cattolica dovrà svolgere normalmente l'istruttoria matrimoniale (cfr. n. 111), astenendosi unicamente dal richiedere la pubblicazione civile.

Il ministro di culto non cattolico normalmente non richiede alcun documento al parroco per procedere alla celebrazione del matrimonio.

118. **Celebrazione del matrimonio.** L'eventuale presenza del sacerdote o diacono cattolico al rito del matrimonio celebrato con dispensa dalla forma canonica dovrà apparire come testimonianza fraterna della sollecitudine pastorale della Chiesa cattolica a favore della nuova coppia.

D'intesa con il ministro del culto non cattolico — lui solo riceve il consenso degli sposi — tale presenza si potrà concretizzare in una partecipazione attiva alla liturgia della Parola ed alla preghiera comune (cfr. *Decreto C.E.I.*, n. 51). Si tenga presente comunque quanto stabilito dal can. 1127 § 3.

Nulla vieta però che gli sposi possano chiedere di partecipare in una chiesa cattolica ad una particolare celebrazione religiosa, durante la quale — senza rinnovare in alcun modo il consenso matrimoniale — si invocino le benedizioni del Signore sul loro focolare per sentirsi sostenuti presso Dio anche dalla preghiera di questa comunità.

119. **Registrazione dell'avvenuto matrimonio.** Il *Decreto* C.E.I. (n. 50) prescrive: « Il parroco deve chiedere alla parte cattolica un attestato dell'avvenuto matrimonio affinché sia in grado di curare la dovuta registrazione nel libro dei matrimoni e nel registro dei battezzati (cfr. cann. 1121 e 1122) ».

Pertanto il contraente cattolico, appena celebrato il matrimonio, dovrà al più presto consegnare al proprio parroco (quello cioè che ha svolto l'istruttoria matrimoniale e che conserva tutti i documenti relativi) l'attestato dell'avvenuta celebrazione. Qualora questo non avvenisse, sarà compito del parroco adoperarsi — se necessario anche con ripetute insistenze — perché gli sia consegnato il documento della celebrazione.

Ricevuto l'attestato, il parroco dovrà trascriverlo nel normale registro dei matrimoni dell'anno in corso, premettendo la dicitura: « *Matrimonio celebrato con dispensa dalla forma canonica concessa in data... dall'Ordinario del luogo di Torino* »; inoltre annoterà in calce all'atto anche gli estremi della trascrizione (o della celebrazione) civile.

Il documento consegnato dal coniuge cattolico sarà conservato nel fascicolo dell'istruttoria matrimoniale, che al termine dell'anno — secondo le norme diocesane vigenti — sarà depositato nell'Archivio Arcivescovile con i fascicoli degli altri matrimoni celebrati in parrocchia (e con essi numerato).

Sarà inoltre compito del parroco che ha svolto l'istruttoria matrimoniale provvedere ad annotare l'avvenuto matrimonio del contraente cattolico nel registro dei battezzati (o comunicarlo al parroco competente, a norma del can. 1122 § 2, modificando opportunamente il modulo prestampato per indicare esattamente la chiesa in cui è stato celebrato il matrimonio in oggetto — e non quindi « in questa parrocchia »), scrivendo sul registro stesso dei battezzati (o sulla eventuale notificazione di avvenuto matrimonio) questa dicitura: « *Il matrimonio è stato celebrato con dispensa dalla forma canonica concessa in data... dall'Ordinario del luogo di Torino* ».

Matrimonio di chi ha abbandonato in modo "notorio" la fede cattolica (can. 1071 § 1, 4°)

120. Non è agevole stabilire quando l'abbandono della fede cattolica sia da qualificarsi come "notorio". Non rientra qui la "defezione formale" dalla Chiesa cattolica, magari con l'iscrizione a una comunità ecclesiale non cattolica. In questi casi la persona interessata non è più soggetta alla forma canonica del matrimonio (can. 1117). Nel caso che intenda sposare una persona cattolica si verifica il « matrimonio di mista religione », regolato come è stato esposto sopra (nn. 106 ss.).

"Notorio" è ciò che è talmente conosciuto o divulgato che non sia più possibile negarlo o dubitarne (*notorietà di fatto*), oppure ciò che risulta legalmente, ad esempio, da una dichiarazione ufficiale dell'autorità ecclesiastica o dalla confessione giuri-

dica dello stesso soggetto (*notorietà di diritto*). Si oppone ad "occulto", e si distingue da ciò che è conosciuto da una ristretta cerchia di persone.

Nel caso concreto si può intendere un abbandono "notorio" della pratica religiosa o anche la situazione di quei cattolici che vivono in un atteggiamento "notorio" di agnosticismo o di ateismo pratico.

121. Quando gli si presentano nubendi dei quali uno è persona credente e l'altro ha "notoriamente" abbandonato la fede cattolica, il parroco non potrà procedere al matrimonio senza aver ottenuto la licenza dell'Ordinario del luogo.

In questo caso si dovrà osservare la procedura prevista dal Codice di Diritto Canonico (can. 1071 § 2) e dal *Decreto C.E.I.*, qui esposta ai nn. 106 e seguenti, presentando all'Ordinario una specifica domanda (*Prontuario*, n. 10).

Il *Decreto C.E.I.* (n. 43) annota: « In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fattispecie del notorio abbandono della fede. Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari e inequivocabili di abbandono della fede. È bene, tuttavia, che il parroco nel dubbio ricorra all'Ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per caso, se sia necessario esigere le procedure richiamate » sopra.

122. Più difficile pastoralmente è la situazione quando ambedue i fidanzati si dichiarano non credenti e domandano il matrimonio per motivi che non sono propriamente di fede: una certa tradizione, le convenienze sociali, l'insistenza delle famiglie, la convinzione di consolidare con una cerimonia religiosa l'impegno d'amore coniugale, ecc.

« Quando chiedono il matrimonio cristiano battezzati che sono totalmente indifferenti alla fede e dichiarano apertamente di non credere, la Chiesa avverte con maggiore gravità ed urgenza la sua responsabilità evangelizzatrice. Per essere fedele alla missione ricevuta da Gesù Cristo, essa deve esigere che i fidanzati non credenti accettino un periodo di catechesi, che potrà essere più o meno lungo, in rapporto alle diverse situazioni personali e di coppia. (...) Il facile consenso o all'opposto il facile rifiuto della celebrazione del sacramento nasconde un'errata concezione della Chiesa quasi fosse un'istituzione puramente burocratica o una comunità di perfetti. La contrapposizione, che favorisce gli atteggiamenti estremi del lassismo e del rigorismo, dev'essere superata mediante un fraterno impegno di comprensione, di dialogo e di evangelizzazione. La stessa richiesta del sacramento deve diventare una occasione particolarmente preziosa di catechesi. La necessaria ricerca di un sapiente ed equilibrato atteggiamento pastorale non potrà mai sacrificare né le esigenze della verità né quelle della carità » (C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, nn. 93.95).

« Non si deve dimenticare che questi fidanzati, in forza del loro Battesimo, sono realmente già inseriti nell'alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa e che, per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente, acconsentono a ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio. E, dunque, il solo fatto che in questa richiesta entrino *anche* motivi di carattere sociale non giustifica un eventuale rifiuto da parte dei pastori... (...) Quando, al contrario, nonostante ogni tentativo fatto, i nubendi *mostrano di rifiutare in modo esplicito e formale* ciò che la Chiesa intende compiere quando si

celebra il matrimonio dei battezzati, il pastore d'anime non può ammetterli alla celebrazione. Anche se a malincuore, egli ha il dovere di prendere atto della situazione e di far comprendere agli interessati che, stando così le cose, non è la Chiesa, ma sono essi stessi ad impedire quella celebrazione che pure domandano » (*Familiaris consortio*, 68).

Matrimonio di chi è incorso in una censura (can. 1071 § 1, 5°)

123. Si tratta della scomunica o dell'interdetto personale in cui un fedele è incorso e che, com'è disposto nei cann. 1331 § 1, 2° e 1332, vietano la ricezione di qualsiasi sacramento.

Questo divieto, che rende illecito il matrimonio, deve risultare in *foro esterno* ed è giustificato dal fatto che la scomunica importa la rottura della comunione ecclesiale e l'interdetto, pur non escludendo la detta "comunione", ne pregiudica gravemente l'efficacia.

124. In questa situazione il parroco dovrà anzitutto adoperarsi per indurre la persona interessata a riconciliarsi con la Chiesa.

Quando non si riesca ad ottenere questo passo, per celebrare lecitamente il matrimonio i nubendi dovranno ottenere la prescritta licenza dell'Ordinario del luogo. Il parroco li presenterà con apposita domanda (*Prontuario*, n. 9).

La concessione della licenza avverrà tenendo conto, in modo particolare, della situazione della parte contraente che è libera da censure e che quindi mantiene integro il suo diritto alla grazia del sacramento.

Matrimonio di persona cattolica — già sposata solo civilmente ed ora divorziata — con persona cattolica libera canonicamente e civilmente (can. 1071 § 1, 3°)

125. Com'è noto, per i cattolici l'unico matrimonio valido che li costituisce marito e moglie davanti al Signore è quello sacramentale, per la cui valida celebrazione è richiesta la « forma canonica » (cfr. can. 1108).

Quindi, dal momento che la celebrazione solo civile non vincola il cattolico, lo scioglimento di quel matrimonio con il divorzio rende nuovamente "libero di stato" anche civilmente colui che aveva continuato a risultare "libero" di fronte alla Chiesa. Pertanto nulla vieterebbe un matrimonio canonico con gli effetti civili.

Però « non si può disattendere il fatto ch'egli aveva pur espresso, celebrando il matrimonio civile, una precisa volontà matrimoniale verso una diversa persona, con la quale poi, forse, è vissuto per anni e magari anche con la presenza di figli » (C.E.I., *La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili*, n. 40).

126. L'azione pastorale dovrà in primo luogo aiutare a riflettere sui motivi che in precedenza avevano portato a compiere una scelta che è in contrasto con l'insegnamento e la legge della Chiesa, senza trascurare di esaminare con grande delicatezza i motivi del fallimento di quella situazione e le attitudini matrimoniali dei richiedenti.

Poi sarà necessario verificare se chi ha ottenuto lo scioglimento del precedente matrimonio civile abbia contratto doveri verso altre persone (coniuge e/o figli) e se sia disposto ad osservarli (cfr. can. 1071 § 1, 3°). Per questo il parroco dovrà avere in visione anche il testo della sentenza di divorzio.

Particolare attenzione si dovrà porre per accertare la sincerità della richiesta del sacramento del matrimonio, inteso come scelta unica ed irrevocabile di comunione di tutta la vita da parte di ambedue i contraenti.

Naturalmente il nuovo "coniuge" dovrà essere al corrente di tutta la vicenda matrimoniale precedente del proprio partner.

127. Accertato quanto sopra ricordato, il parroco presenterà all'Ordinario del luogo la domanda per ottenere la prescritta licenza (*Prontuario*, n. 8), allegando in fotocopia il testo integrale della sentenza di divorzio.

Ottenuta la licenza, potrà procedere alla normale istruttoria ed alla successiva celebrazione del matrimonio con gli effetti civili.

È bene ricordare che, per la pubblicazione civile, si dovrà allegare ai consueti documenti anche la copia integrale dell'atto di matrimonio civile precedente su cui vi sia l'annotazione dell'eseguita sentenza di divorzio.

Girovaghi (can. 1071 § 1, 1°)

128. I girovaghi sono coloro che non hanno una dimora stabile né per domicilio né per quasi-domicilio (can. 100).

Tale situazione rende piuttosto difficile l'accertamento del loro stato libero, per cui possono verificarsi facilmente abusi, inganni e frodi. La norma disposta nel canone è obbligatoria anche se solo uno dei contraenti sia girovago.

È da assimilare al "girovago" anche chi lo sia stato precedentemente, nonostante che al momento di contrarre il matrimonio non lo sia più, avendo già acquisito un domicilio o un quasi-domicilio.

129. La situazione particolare di queste persone esige una cura speciale al fine di compiere un vero servizio pastorale, nell'adempimento preciso anche delle formalità giuridiche prescritte.

« Al fine di superare le difficoltà derivanti dai continui spostamenti dei girovaghi, in particolare dei fieranti, dei circensi e dei nomadi, il parroco che dà inizio alla istruttoria matrimoniale deve avere a disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine della sua indagine. In questo caso aiuterà i nubendi nella preparazione al matrimonio e nello svolgimento degli atti preliminari: raccolta di documenti, esame dei nubendi, richiesta di pubblicazione civile al Comune di residenza » (*Decreto C.E.I.*, n. 46). Sarà opportuno valorizzare la collaborazione che possono offrire sacerdoti esperti in questa speciale pastorale, eventualmente tramite l'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

130. Il parroco competente a compiere l'istruttoria matrimoniale e ad assistere al matrimonio è quello della parrocchia « in cui dimora attualmente » (cann. 107 e 1115) il nubendo "girovago".

Circa le pubblicazioni canoniche sarà opportuno richiedere istruzioni, di volta in volta, all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

« Il parroco che dà inizio all'istruttoria matrimoniale, qualora non abbia a sua disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine dell'indagine, trasmette i documenti da lui raccolti, corredati da una relazione scritta, al parroco del luogo della celebrazione, il quale completerà l'istruttoria » (*Decreto C.E.I.*, n. 46).

È comunque compito del parroco del luogo della celebrazione richiedere al proprio Ordinario del luogo la prescritta licenza per assistere al matrimonio. Non raramente dovrà richiedere anche la licenza a procedere al matrimonio senza il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile (cfr. n. 172).

B. LICENZE PER CELEBRARE IL MATRIMONIO CANONICO SENZA GLI EFFETTI CIVILI

Coniugi già sposati civilmente tra loro

131. Quella di cattolici che si uniscono tra loro solo con matrimonio civile è una situazione matrimoniale diffusa, ma evidentemente inaccettabile per la Chiesa.

« Il sacerdote, o direttamente o attraverso parenti e amici, deve trovare un modo rispettoso e fraterno per avvicinarli ed avviare un dialogo che faccia emergere i motivi concreti che hanno portato questi battezzati a scegliere il matrimonio civile e a rifiutare il matrimonio religioso. I motivi possono essere assai diversi, come, ad esempio, la perdita della fede, la non comprensione del significato religioso del matrimonio, la critica del matrimonio concordatario, l'influsso dell'ambiente laico o irreligioso entro cui si vive.

Nell'iniziare il dialogo con i cattolici sposati solo civilmente si potrà riconoscere la diversa situazione dai semplici conviventi per la loro volontà di impegnarsi in un preciso stato di vita e di chiederne il pubblico riconoscimento da parte dello Stato. L'opera evangelizzatrice della Chiesa mirerà a far loro recuperare il significato e la necessità che le scelte della vita siano coerenti con la grazia e la responsabilità del Battesimo ricevuto. Potranno così scoprire, desiderare e ottenere il dono dell'amore nuovo di Cristo per la Chiesa attraverso la celebrazione sacramentale del matrimonio » (*C.E.I.*, *La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili*, n. 38).

132. Il *Decreto C.E.I.* (n. 44) prescrive che, salvo il caso di necessità, prima della celebrazione del matrimonio canonico, si richieda la licenza dell'Ordinario del luogo. E aggiunge: « In questo caso la richiesta del sacramento non può essere accolta come se si trattasse semplicemente di sistemare una mera situazione di fatto. È necessario che i nubendi siano aiutati a riflettere sulla loro precedente scelta in contrasto con la legge della Chiesa e sui motivi che l'hanno determinata. In questo senso il ricorso dell'Ordinario del luogo mira a far prendere coscienza che per i cattolici non può esistere valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (cfr. can. 1055 § 2) ».

Si richiede pertanto una particolare prudenza pastorale ed il parroco dovrà accertarsi che i nubendi siano sinceramente pentiti e disposti a rimettersi in cordiale comunione con la Chiesa. Naturalmente si esige una specifica preparazione anche dal punto di vista della catechesi cristiana del matrimonio.

133. La domanda del parroco per ottenere la licenza a celebrare il matrimonio canonico (*Prontuario*, n. 7) è bene che sia accompagnata da una lettera dei nubendi nella quale essi stessi espongono le circostanze che hanno determinato in precedenza la scelta del matrimonio civile e dichiarano le motivazioni che ora li portano a chiedere di regolarizzare la loro posizione.

Il parroco dovrà essere particolarmente attento con coloro che domandano il matrimonio religioso per motivazioni estranee a un cammino di fede, ma unicamente per ragioni di convenienza sociale.

È bene, comunque, verificare l'opportunità di presentare all'Ordinario del luogo anche la domanda di dispensa dalle pubblicazioni canoniche, quando nella comunità i nubendi sono ritenuti già sposati in chiesa. Al contrario, se la loro situazione è conosciuta, le pubblicazioni canoniche possono anche essere una doverosa "riparazione" dello scandalo causato dal matrimonio civile.

Per l'istruttoria matrimoniale, oltre ai consueti prescritti documenti religiosi, il parroco dovrà richiedere ai nubendi anche un certificato del loro matrimonio civile.

**Matrimonio di persona cattolica — già sposata solo civilmente,
attualmente separata ed in attesa di divorzio — con persona cattolica
libera canonicamente e civilmente**

134. Oltre a quanto esposto sopra (nn. 125-126), è doveroso ricordare che « la Chiesa — che ha sempre difeso la stabilità dell'istituto matrimoniale — non può rischiare di favorire, di là dalla sua intenzione, la "moltiplicazione" delle esperienze coniugali, con il pericolo di ingenerare la prassi di una sorta di "matrimonio di prova". Per questi motivi non si dovrà normalmente concedere la celebrazione del matrimonio semplicemente religioso con una terza persona, finché la vicenda del precedente matrimonio civile non si sia conclusa con una regolare sentenza di divorzio, che abbia composto le eventuali pendenze tra tutte le parti interessate » (C.E.I., *La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili*, n. 40).

135. Il *Decreto* C.E.I. prescrive: « In questo caso l'Ordinario del luogo non può concedere l'autorizzazione se non per **gravi ragioni** e in **circostanze veramente eccezionali** » (n. 44).

Le motivazioni che suggeriscono questo orientamento, apparentemente molto severo, sono tante e di varia natura. È noto che chi è in attesa di divorzio attraversa una fase delicatissima anche nei suoi sentimenti e non è detto che in questa materia la pastorale più illuminata sia quella di far sì che la gente contragga matrimonio, pensando in tal modo di sanare la sua situazione, perché non è raro il rischio di creare delle situazioni molto difficili e talora irreversibili. D'altronde, celebrando un matrimonio solo dinanzi alla Chiesa, senza poterlo registrare o celebrare civilmente, questo resta senza alcuna protezione giuridica (es. l'uomo può abbandonare la donna, o viceversa, senza difficoltà legale), per cui l'unica tutela resta la coscienza, ma questa non sempre protegge sufficientemente il vincolo coniugale.

136. Presentandosi all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti con la domanda di licenza firmata dal parroco (*Prontuario*, n. 6), i nubendi dovranno

essere disposti a sottoscrivere una dichiarazione in cui attestano di essere consapevoli che il matrimonio solo canonico non produce effetti nell'ordinamento giuridico italiano e di assumere consapevolmente tutte le conseguenze; di impegnarsi con vincolo grave di coscienza a riconoscere, anche civilmente, nelle forme e modi previsti dalla legge italiana, la prole che nascesse dal loro matrimonio; ed inoltre di assumersi l'obbligo morale di assicurare il riconoscimento civile della loro unione matrimoniale non appena vengano a cessare le cause che motivano la richiesta del matrimonio solo canonico.

137. Nei casi in cui l'Ordinario del luogo ha concesso la licenza a celebrare il matrimonio, il parroco procede alla normale istruttoria con le regolari pubblicazioni canoniche, omettendo però la richiesta di pubblicazione civile.

Nella celebrazione, che è esclusivamente religiosa, non si leggono gli articoli del Codice Civile. Non si compila l'atto da trasmettere all'ufficiale dello stato civile, ma unicamente il registro parrocchiale.

Gli sposi, a suo tempo, dovranno dare tempestiva comunicazione al parroco del luogo del matrimonio ed all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti della avvenuta celebrazione del matrimonio civile, mediante certificato rilasciato dal Comune.

Matrimonio di persone cattoliche canonicamente libere a seguito di sentenza canonica dichiarante la nullità del precedente matrimonio concordatario ed in attesa della delibazione della sentenza nell'ordinamento civile italiano

138. Come è noto, affinché le sentenze dichiaranti la nullità di matrimonio — celebrato con rito concordatario — pronunciate dai Tribunali ecclesiastici possano essere dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana, devono anzitutto essere munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo (il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica) poi — a cura delle parti o di una di esse — va presentata domanda di esecutività alla Corte d'Appello competente (cfr. Accordo di revisione del Concordato Lateranense, art. 8-2).

Lo Stato non trascrive automaticamente la sentenza ecclesiastica, ma si riserva di compiere in modo previo alcune verifiche circa:

- * la competenza nella causa del giudice ecclesiastico;
- * la tutela dei diritti delle parti nel procedimento, che deve essere avvenuta in modo non difforme dai principi fondamentali nell'ordinamento italiano;
- * la presenza di tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (cfr. *Ibidem*).

I pastori d'anime hanno il compito di ricordare alle parti in causa che il tempo intercorrente tra la definitiva sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di matrimonio e la sua delibazione in sede civile può essere non breve e che non ogni sentenza canonica può essere resa esecutiva nell'ordinamento civile italiano.

Inoltre si deve tener presente che per la donna rimane in vigore l'art. 89 del Codice Civile (che non sussiste invece nel caso della sentenza di divorzio) circa la attesa di 300 giorni prima di poter contrarre un nuovo matrimonio valido anche civilmente.